



DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (art. 4 L.R. 77/99): \_\_\_\_\_

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: Presidi tecnici di supporto al settore agricolo

Ex UFFICIO: Programmazione attività Faunistico Venatoria

L'Estensore  
Dott. Gabriele Costantini  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
VACAT  
(firma)


Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Francesca Tezzi  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Dott. Antonio Di Paolo  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Dott. Pino Pepe  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
F.to Ernesto Grippo  
(firma)



Il Presidente della Giunta  
F.to Dott. Luciano D'Alfonso  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_ 11 AGO 2015



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Verifica Atti Presidente e della Giunta  
Regionale, (firma)  
M. Anna Amabile

## GIUNTA REGIONALE

Seduta del 7 AGO, 2015

Deliberazione N. 675

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di 7 AGO, 2015

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

LUGIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. <u>DI MATTEO</u>     | 6. <u>PAOLUCCI</u> |
| 2. <u>LOLLI ASSENTE</u> | 7. <u>PEPE</u>     |
| 3. <u>MAZZOCCA</u>      | 8. <u>SCLOCCO</u>  |
| 4. _____                | 9. _____           |
| 5. _____                | 10. _____          |

Svolge le funzioni di Segretario Ernesto Grippo

### OGGETTO

**OGGETTO:** approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2015/2016 a norma dell' art. 43 - L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11.02.1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", emanata in recepimento della "Direttiva Uccelli" n. 79/409/CEE del 1979, e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 28.01.2004 n. 10, "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente", e s.m.i., ed in particolare l'art. 43, comma 4;

**VISTA** la direttiva comunitaria 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**RILEVATO** che, allo scopo di orientare le scelte dei diversi paesi membri in materia faunistico-venatoria, la Commissione Europea ha adottato il documento denominato "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU";

**VISTI** il documento denominato "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici", e la "Guida per la stesura dei calendari venatori" dell'ISPRA, redatta tenendo conto delle indicazioni contenute nel predetto documento comunitario;

**DATO ATTO** che, in virtù delle predette disposizioni normative, la Regione è chiamata a provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2015/2016 (di seguito "Calendario");

**RILEVATO** che in data 26/06/2015 si è riunita la Consulta Regionale della Caccia per discutere del Calendario Venatorio, come da proposta e verbale uniti al presente Deliberato rispettivamente **allegati 1) e 2)**;

**DATO ATTO** che sulla proposta di Calendario la Regione, ai sensi della L. 157 del 11/02/1992 art. 18 comma 4, è tenuta ad acquisire il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA;

**RILEVATO** che con nota prot. RA 188332 del 16/07/2015 (**allegato 3**) la Regione Abruzzo ha inviato all'ISPRA la richiesta di parere sulla proposta di Calendario Venatorio 2015/2016 ad essa allegata;

**VISTO** il parere reso dall'ISPRA, unito al presente Deliberato come **allegato 4)**;

**RITENUTO** di dover modificare il Calendario proposto in modo da recepire alcune indicazioni/raccomandazioni formulate dall'ISPRA;

**DATO ATTO** che nella "Relazione Tecnica" unita come **allegato 5)** sono indicati i punti di conformazione al parere e le motivazioni degli eventuali scostamenti da esso;

**RITENUTO** di approvare il Calendario venatorio 2015/2016 nel testo riformulato di cui all'**allegato 6)**;

**CONSIDERATO** peraltro che il Calendario deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi del DPR n° 357 dell'08/09/1997;

**DATO ATTO** che pertanto il presente atto verrà inviato al Servizio Regionale competente ai fini dell'acquisizione della predetta Valutazione;

**PRECISATO** che il Calendario Venatorio di cui alla presente deliberazione verrà conformato con successivo atto al Parere VINCA, una volta acquisito;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca ed il Dirigente del Servizio Presidi tecnici di supporto al settore agricolo hanno espresso, ciascuno per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, sottoscrivendolo;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge :

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **di approvare** il Calendario Venatorio Regionale 2015/2016, unito come **allegato 6)** al presente Deliberato;
- 2) **di inviare** il presente atto al Servizio regionale competente per l'acquisizione del parere VINCA (Valutazione di incidenza ambientale) ai sensi del DPR n° 357 dell'08/09/1997;
- 3) di stabilire fin d'ora che il calendario venatorio come sopra approvato, verrà adeguato con successivo atto alle prescrizioni formulate in sede di parere VINCA;
- 4) di pubblicare il presente Deliberato e gli atti che siano successivamente assunti ai sensi del punto 3) sul sito internet regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia/>;

5) **di dare atto** che gli **allegati 1-2-3-4-5-6** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Deliberato;

Avverso il presente Deliberato è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.

#### **ALLEGATI:**

1. **proposta di calendario per Consulta**
2. **verbale Consulta**
3. **richiesta parere ISPRA corredata di proposta**
4. **parere ISPRA**
5. **relazione tecnica**
6. **Calendario venatorio 2015/16**

Allegato 1

**REGIONE ABRUZZO**

**Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della Pesca**

*Ex Servizio Economia ittica e credito agrario Via Catullo, 17 Pescara*

**PROPOSTA DI CALENDARIO VENATORIO 2015/2016**

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e s.m.i.), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria ha inizio il 2 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016 ed è regolata dalle prescrizioni che seguono nei seguenti CAPI:

- **CAPO A)** Specie cacciabili e periodi di caccia;
- **CAPO B)** Disposizioni per l'esercizio della caccia;
- **All.to A)** Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (ZPE);
- **All.to B)** Prelievo della Beccaccia e della Coturnice;
- **All.to C)** Ammissioni - Tesserino unico - Piattaforma informatica;
- **All.to D)** Prontuario delle giornate di preapertura e dei periodi di caccia;

Ai fini della trasparenza amministrativa tutti gli atti o documenti previsti o conseguenti dal presente Calendario e prodotti da Regione, Province o ATC dovranno obbligatoriamente essere pubblicati prima della loro efficacia sul sito web della Regione e della Provincia territorialmente competente.

**CAPO A) - SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA**

**Art. 1**

**APERTURA ANTICIPATA**

L'apertura anticipata è consentita esclusivamente per le seguenti specie e con riferimento alle giornate a fianco di ciascuna indicate :

- a. Tortora (*Streptopelia turtur*):** nelle giornate del 2 e 6 settembre 2015 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
- b. Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*):** nelle giornate del 2 e 6 settembre 2015 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia.

Sono escluse dall'apertura anticipata di cui sopra la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed i Distretti di gestione per la caccia alla coturnice di cui all'Allegato B.

**Art. 2**

**APERTURA GENERALE**

Il prelievo venatorio è consentito, in via generale, per i periodi appresso specificati per singola specie:

- a. Tortora (*Streptopelia turtur*):** dal 3 ottobre al 30 ottobre 2015 anche in forma vagante;
- b. Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*):** dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016 anche in forma vagante, dal 18 gennaio al 31 gennaio 2016 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
- c. Merlo (*Turdus merula*), Quaglia (*Coturnix coturnix*):** dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015;
- d. Colombaccio (*Columba palumbus*):** dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016. Dal 18 al 31 gennaio 2016 solo da appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 1 al 10 febbraio 2016, la Regione può autorizzare la caccia al colombaccio senza l'ausilio del cane da appostamento fisso o temporaneo, su richiesta delle Province e previa acquisizione del parere ISPRA. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie;
- e. Fagiano (*Phasianus colchicus*):** dal 3 ottobre al 30 novembre 2015. Dal 1 dicembre 2015 al 17 gennaio 2016 il prelievo è consentito solo nei distretti di gestione dove si attua il monitoraggio standardizzato delle popolazioni e la

ALLEGATO come parte integrante alla delibrazione, n. **675** del **17 AGO, 2015**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*Ernesto Grippo*



stesura di un piano di prelievo. Il prelievo del fagiano è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18;

f. **Starna (*Perdix perdix*)**: dal 3 ottobre al 30 novembre 2015; il prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalle Province. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla stabilizzazione della specie. In caso di mancata predisposizione dei piani di prelievo o per mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia competente la caccia alla specie non è consentita. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18;

g. **Beccaccia (*Scolopax rusticola*)**: dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015; dal 2 gennaio al 17 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato B;

h. **Coturnice (*Alectoris graeca*)**: dal 3 ottobre al 30 novembre 2015 esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato B;

i. **Lepre (*Lepus europaeus*)**: dal 3 ottobre al 13 dicembre 2015; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori, di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Provincia formati dall'ISPRA;

l. **Volpe (*Vulpes vulpes*)**: dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015; dal 2 al 31 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita che le Province, sentiti gli ATC, inviano alla Regione entro il 1 dicembre 2015;

m. **Cinghiale (*Sus scrofa*)**: dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015 secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati"; nella ZPE del PNALM il prelievo del Cinghiale è consentito dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016; la caccia di selezione sperimentale al cinghiale nella Regione Abruzzo inizia il 2 gennaio 2016 e termina il 31 gennaio 2016 secondo le prescrizioni di cui al Capo B) art. 4;

n. **Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*)**: dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016;

o. **Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*)**: dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016;

p. **Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Porciglione (*Rallus aquaticus*)**: dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016, dal 18 al 20 gennaio 2016 solo da appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;

q. **Allodola (*Alauda arvensis*)**: dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015.

## CAPO B) - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

### Art. 1

#### GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
- Dal 01 ottobre al 30 novembre 2015 la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per ulteriori due giorni con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare l'appostamento con fucile scarico ed in custodia.
- La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- La caccia a coturnice, starna, fagiano e lepre è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
- L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

- settembre (02 e 06) : Inizio ore 05:30 / Termine ore 19:30
  - ottobre (dal 03 al 24) : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (termine ora legale)
  - ottobre (dal 25 al 31) : Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15
  - novembre: dal 01 al 15: Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15
  - novembre: dal 16 al 31: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:00
  - dicembre: dal 01 al 15: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:40
  - dicembre: dal 16 al 31: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:45
  - gennaio: dal 01 al 15: Inizio ore 06:00 / Termine ore 17:15
  - gennaio: dal 16 al 31: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45
- La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari sopra indicati.
- La caccia di selezione sperimentale al cinghiale inizia un'ora prima e termina un'ora dopo degli orari sopra indicati.

## Art. 2 CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. dell'art. 26 della L.R. 10/2004, per ogni giornata di caccia, a ciascun titolare di licenza, è consentito abbattere, per le specie appresso indicate, il numero massimo di capi a fianco di ciascuna specificato:

### Fauna stanziale:

- Lepre: n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- Coturnice: n. 1 capo giornaliero, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- Fagiano e Starna: n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie;

### Fauna migratoria:

- Tortora: n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- Quaglia: n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- Beccaccia: n. 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre 2015 e n. 2 capi giornalieri dal 2 gennaio al 17 gennaio 2016, per un massimo di n. 20 capi stagionali;
- Allodola: n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- Beccaccino, Frullino e Anatidi: n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- Colombaccio: n. 6 capi giornalieri.

## Art. 3 ALLENAMENTO E USO DEI CANI

Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004 (*Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile*), l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Abruzzo e nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, dal 15 agosto fino al 31 dicembre 2015.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.

E' vietato l'allenamento dei cani da caccia nelle giornate di pre-apertura del 2 e 6 settembre 2015.

I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.

L'allenamento dei cani nei siti SIC, ZPS e ZPE viene disciplinato dalle disposizioni di cui all'Allegato A).

L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.

L'utilizzo del cane da seguita è disciplinato dalle Province con apposite disposizioni secondo i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle specie interessate.

## Art. 4 CACCIA DI SELEZIONE SPERIMENTALE AL CINGHIALE

La Caccia di selezione alla specie cinghiale viene realizzata in maniera sperimentale a partire dall'annualità 2016 secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U. n. 10 del 10/06/2014, Ordinario n° 23



del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati". Essa inizia il 1 gennaio 2016 e termina il 31 gennaio 2016, e viene realizzata sulla base di un Piano di abbattimento predisposto e approvato dalle Province.

#### Art. 5 OBBLIGHI DEL CACCIATORE

- a. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. c) della L.R. 10/2004, dall'Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
- b. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza (residenza o nascita).
- c. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme all'accluso modello di cui all'Allegato C.
- d. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2016, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione Provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della L.R. 10/2004, la ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.
- e. Il cacciatore, prima di iniziare l'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino venatorio regionale, il giorno di caccia.
- f. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- g. Il cacciatore deve annotare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento per i capi appartenenti a specie stanziali e, nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
- h. Per i capi appartenenti a specie migratorie, il numero dei capi abbattuti deve essere annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata, con l'indicazione delle singole specie abbattute.
- i. **I cacciatori hanno l'obbligo di restituire il tesserino d'abbattimento entro e non oltre il 20 febbraio 2016.**
- j. La mancata o ritardata riconsegna, l'errata o incompleta compilazione dei tesserini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 4 lett. r) della L.R. 10/04.
- k. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.
- l. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

#### Art. 6 DIVIETI

- a. E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo A) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini.
- b. E' vietata l'attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.
- c. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, è vietata la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone.
- d. E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
- e. E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.

- f. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa.
- g. E' inoltre vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Avezzano, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmentele, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucori, Magliano dei marsi, Massa d'Albe, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pereto, Piscina, Tagliacozzo, Tornimparte.
- h. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.

**Art. 7  
RINVIO**

Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell'art. 53, 4° comma, lettere da a) a q), sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all'importo ivi specificato.

Pescara, .....

Il Componente la Giurata



All.to A)  
**Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Esterna  
del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (ZPE).**

L'attività venatoria nei SIC e nelle ZPS è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni che seguono.

**Art. 1  
DIVIETI NELLA ZPE del PNALM**

**Preapertura:** non è consentita la preapertura.

**Allenamento e uso dei cani:** non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è consentito dal 12 settembre 2015 al 13 marzo 2016, previo rilascio di parere vincolante dell'ISPRA.

**Altri divieti:** è vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04; è vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica.

**Art. 2  
ATTIVITA' VENATORIA NELLA ZPE del PNALM**

Il prelievo venatorio nella ZPE è consentito con diversa modulazione su due aree C1 e C2, individuate dalla cartografia predisposta dall'Istituto appositamente incaricato dal Dipartimento, secondo le seguenti disposizioni:

**a. Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. Il prelievo è esercitabile con le seguenti modalità, attuabili secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati", ed in maniera differenziata in due Aree:

**Area C1.** Nell'area C1 la caccia al cinghiale è esercitabile esclusivamente attraverso le tecniche della postazione fissa e della Girata.

**Area C2.** Nell'area C2 la caccia al cinghiale è esercitabile attraverso le tecniche della postazione fissa e della Girata. Nei territori che non rientrano nelle zone di caccia assegnate alle squadre, il prelievo è consentito solo da postazione fissa. La Caccia in forma collettiva è consentita con le medesime prescrizioni della Girata con la possibilità di utilizzo di un solo cane (non brevettato dall'ENCI). I cani impiegati devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. La caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona C2 della ZPE è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale).

**b. Lepre:** la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 13 dicembre con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A) e con le ulteriori seguenti prescrizioni: sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari, elevabile a quattro solo se iscritti all'ENCI; i cani impiegati per la lepre devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.

**c. Volpe:** la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 13 dicembre. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari. I cani impiegati per la volpe devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.

**d. Coturnice:** si veda l'Allegato B/B2 Coturnice.

**e. Altre specie :** la caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

**Art. 3  
DIVIETI NELLE ZPS**

**Preapertura:** non è consentita la preapertura.

**Allenamento e uso dei cani:** non è consentito l'allenamento e utilizzo di cani da caccia prima del 1 settembre 2015 e dopo il 31 gennaio 2016. Non è consentita la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché l'ampliamento di quelle esistenti.

**Immissioni faunistiche:** è vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio.

**Aree umide:** nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, fino al 3 ottobre è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: folaga, gallinella d'acqua, alzavola, porciglione, fischione, marzaiola, moriglione, beccaccino, frullino, pavoncella, beccaccia.

#### Art. 4

### ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC

a. Nelle aree SIC ricadenti nei territori cacciabili, la caccia è consentita con le modalità del presente Calendario Venatorio, fatte salve eventuali prescrizioni contenute nei singoli Piani Faunistici Venatori Provinciali, che dovranno essere pubblicati dalle Province sui propri siti internet istituzionali entro l'avvio della stagione venatoria 2015/2016.

b. Nelle seguenti aree SIC della Provincia de L'Aquila e negli altri territori appresso specificati in cui è stata accertata la presenza dell'Orso bruno (*Ursus Arctos*), è vietata l'attività di addestramento e l'utilizzo di cani da caccia prima della data del 3 ottobre 2015 ad eccezione degli istituti faunistici deputati a tale scopo ed individuati nel *Piano Faunistico Venatorio Provinciale*; la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la ZPE del PNALM e, in particolare per il cinghiale, con le modalità previste per l'area C1 della stessa ZPE del PNALM:

- SIC Monte Rotella (Cod. Natura 2000: IT7110204);
- SIC Bosco Cerasolo-Monte Puzillo (Cod. Natura 2000: IT7110204);
- SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallengona (solo per la parte esterna alla ZPE) (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia (solo per la parte esterna alla ZPE) (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Chiarano-Sparvera (solo per la parte esterna alla ZPE) (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Campo Felice (Cod. Natura 2000: IT7110206);
- SIC Monte Midia, Monte Falto, Monte Fontecellese, Colle della Difesa (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Serra Secca-Cima Vallevona (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monna Rosa-Monte Viperella (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Gole del Sagittario (solo per la parte esterna alla ZPE) (Cod. Natura 2000: IT7110099);
- SIC Monte Genzana (Cod. Natura 2000: IT7110100);
- SIC Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo (Cod. Natura 2000: IT7110104).
- Intero territorio dei Comuni di Anversa e Pettorano sul Gizio

c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 21 gennaio 2015 l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:

- SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
- SIC Ginepreti a *Juniperus macrocarpa* e Gole del Torrente Rio Secco (Cod. Natura 2000: IT7140117);
- SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT7140212);
- SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (Cod. Natura 2000: IT7140214);
- SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);



**All.to B)**  
**Prelievo della Beccaccia e della Coturnice**

**B1) Beccaccia**

- La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015 con un prelievo massimo giornaliero di 3 capi e dal 2 gennaio al 17 gennaio 2016 con un prelievo massimo giornaliero di 2 capi.
- Il prelievo massimo stagionale della Beccaccia non potrà complessivamente superare il limite di n. 20 capi.
- La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- La caccia alla Beccaccia ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari indicati all'art. 1 – Capo B) del presente C.V.
- La caccia è sospesa quando il Servizio Meteorologico regionale segnala la previsione di temperature che rimangono sotto zero gradi centigradi per più di sei ore, durante il giorno (inteso come alba-tramonto) e per tre giorni consecutivi. La sospensione della caccia interessa l'intero territorio di ciascuna Provincia anche quando le suddette condizioni si realizzano solo nella fascia montana e collinare. La sospensione della caccia si prolunga per i successivi 5 giorni dopo che sono venute meno le condizioni meteo precedenti.
- La predetta sospensione viene attuata secondo la seguente catena d'informazione e processo decisionale in tempi rapidi (24 ore): segnalazione dello stato di allerta da parte del Servizio meteo della Regione – provvedimento di sospensione della caccia da parte della Regione – trasmissione del provvedimento regionale alle Province e agli ATC interessati che devono attivare efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.
- Entro il 20 febbraio 2016, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra e comunicare il peso in grammi, degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.
- Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate in collaborazione con ISPRA. Tali aree devono essere omogenee sotto il profilo ambientale ricomprendendo, ove possibile, anche le aree interdette all'attività venatoria, previa autorizzazione degli enti preposti.
- L'attività di monitoraggio sarà effettuata da parte di cacciatori esperti, che hanno seguito idonea attività formativa secondo le direttive tecniche dell'ISPRA, secondo le modalità stabilite nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale di cui alla Deliberazione G.R. n. 953 del 16 dicembre 2013.

**B2) Coturnice**

La caccia alla Coturnice (*Alectoris graeca*) è esercitabile dal 3 ottobre al 30 novembre 2015 nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni:

- La caccia alla Coturnice è consentita nei soli Distretti di gestione individuati dalle Province tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale delle Province stesse;
- Il prelievo è consentito sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
- Nella ZPE del PNALM la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 30 novembre con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca, elevabile a quattro solo se iscritti all'ENCI;
- All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria 2014-2015, entro il 16 settembre 2015, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "partecipazione al prelievo di coturnice", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Provincia.

- Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Provincia e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.



All.to C)  
**AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA**

**Art. 1  
AMMISSIONI**

- a. I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l'esercizio della caccia, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui al presente calendario (Allegato A). Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori "fuori regione", possono effettuare ulteriori ammissioni di cacciatori provenienti da altra regione, nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma 16-bis dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui al successivo punto III.
- b. Gli atti organizzativi degli ATC ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei precedenti capi vanno assunti, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto 2015 e vanno inviati entro 10 gg. dalla loro emissione, unitamente alla modulistica che li accompagna, alla Provincia territorialmente competente e al Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: [www.regione.abruzzo.it/caccia/](http://www.regione.abruzzo.it/caccia/).
- c. **È fatto obbligo alle Province ed agli ATC l'utilizzo della piattaforma informatica "Artemide"** adottata dalla Regione per la trasmissione dei dati di cui al DM 6 novembre 2012.
- d. La Provincia, all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'ATC di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice.

**Art. 2  
TESSERINO UNICO**

- a. È fatto obbligo agli ATC di utilizzare il tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale.
- b. Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori residenti o iscritti ai sensi dell'art. 28, comma 4 L.R. 10/2004, e da quest'ultimi deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.
- c. L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.
- d. Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.
- e. Gli ATC hanno l'obbligo di inserire i dati di abbattimento nella piattaforma informatica Artemide entro e non oltre il 10 aprile 2016.

**Art. 3  
AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)**

- a. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
- b. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme all'accluso modello, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
- c. L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
- d. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analogo procedura, indicando altre giornate.
- e. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
- f. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

- a. ATC L'Aquila "01L"
  - b. ATC Avezzano "02L"
  - c. ATC Barisciano "03L"
  - d. ATC Subequano "04L"
  - e. ATC Sulmona "05L"
  - f. ATC Roveto-Carseolano "06L"
  - g. ATC Pescara "07L"
  - h. ATC Chetino-Lancianese "08L"
  - i. ATC Vastese "09L"
  - j. ATC Salinello "10L"
  - k. ATC Vomano "11L"
- g. L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.
- h. I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2015.

**MODELLO (ex art. 28, co. 16 L.R.10/2004)**

**Al PRESIDENTE dell'ATC**

.....  
 .....

**OGGETTO:** comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 28.01.2004, n. 10.  
 Il/La sottoscritto/a ....., nato/a ....., il .....,  
 e residente a ....., in Via ....., n. ...., tel. ....,  
 e-mail ....., iscritto/a all'ambito territoriale di caccia .....,  
 licenza di porto di fucile n. .... ;

**COMUNICA**

che usufruirà, previo avviso formalmente recapitato da codesto ATC, di uno/due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati, con l'obbligo di esibire l'autorizzazione dell'ATC su richiesta degli addetti preposti al controllo:

.....

A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. ATC L'Aquila - giornate .....          | Codice "01L" |
| 2. ATC Avezzano - giornate.....           | Codice "02L" |
| 3. ATC Barisciano - giornate .....        | Codice "03L" |
| 4. ATC subequano - giornate.....          | Codice "04L" |
| 5. ATC Sulmona - giornate.....            | Codice "05L" |
| 6. ATC Roveto-Carseolano - giornate ..... | Codice "06L" |
| 7. ATC Pescara - giornate.....            | Codice "07L" |
| 8. ATC Chetino-Lancianese - giornate..... | Codice "08L" |
| 9. ATC Vastese - giornate.....            | Codice "09L" |
| 10. ATC Salinello - giornate.....         | Codice "10L" |
| 11. ATC Vomano - giornate.....            | Codice "11L" |



data.....

firma .....

All.to D)  
**PRONTUARIO DELLE GIORNATE DI PREAPERTURA E DEI PERIODI DI CACCIA**

Specie	SETTEMBRE (preapertura)	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
Tortora	02-06 <sup>(1)</sup>	dal 03 al 30				
Cornacchia grigia	02-06 <sup>(1)</sup>	dal 03			al 31	
Gazza	02-06 <sup>(1)</sup>	dal 03			al 31	
Ghiandaia	02-06 <sup>(1)</sup>	dal 03			al 31	
Merlo		dal 03		al 31		
Quaglia		dal 03		al 31		
Colombaccio		dal 03			al 31	dal 1 al 10 <sup>(2)</sup>
Fagiano		dal 03	al 30	dal 01 <sup>(3)</sup>	al 17 <sup>(3)</sup>	
Starna <sup>(4)</sup>		dal 03	al 30			
Beccaccia <sup>(5)</sup>		dal 03		al 31	dal 02 al 17	
Coturnice <sup>(6)</sup>		dal 03	al 30			
Lepre comune		dal 03		al 13		
Volpe		dal 03			al 31	
Cinghiale <sup>(7)</sup>		dal 03		al 31	dal 02 al 31 <sup>(8)</sup>	
Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello		dal 03			al 17	
Beccaccino, Frullino		dal 03			al 17	
Alzavola, Canapiglia Codone, Fischione Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola Mestolone, Moretta Moriglione, Pavoncella, Porciglione		dal 03			al 20	
Allodola		dal 03		al 31		

**NOTE**

al 01 gennaio 2016 l'utilizzo dei cani da seguita è consentito esclusivamente solo per la caccia alla Volpe e al Cinghiale secondo quanto indicato dal C.V. Abruzzo 2015-2016.

al 17 gennaio 2016 il prelievo venatorio è consentito solo nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, a eccezione della caccia alla Volpe e al Cinghiale come indicato al punto precedente.

Per l'attività venatoria nelle ZPS, nei SIC e nella ZPE del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si rimanda alle disposizioni del C.V. Abruzzo 2015-2016. Nella ZPE del PNALM il prelievo del Cinghiale è consentito dal 01 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

Per la caccia in preapertura vigono le prescrizioni indicate dal C.V. Abruzzo 2015/2016. Preapertura vietata nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Distretti di Gestione della Coturnice.

La Regione può autorizzare la caccia al colombaccio dal 1 al 10 febbraio 2016 senza l'ausilio del cane da appostamento fisso o temporaneo, su richiesta delle Province e previa acquisizione del parere ISPRA.

Il prelievo consentito nei soli Distretti di gestione dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo e l'elaborazione di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

La caccia alla starna è subordinata all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia secondo le modalità definite dal C.V. Abruzzo 2015-2016.

Il prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato B-Caccia alla Beccaccia del C.V. Abruzzo 2015/2016.

Il prelievo è consentito esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato C-Caccia alla Coturnice del C.V. Abruzzo 2015/2016.

Nella ZPE del PNALM la caccia al cinghiale si svolge dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

Il prelievo è consentito esclusivamente attraverso la caccia di selezione sperimentale al cinghiale secondo le modalità previste dal Regolamento regionale n. 5 del 27/05/2014 e con le prescrizioni di cui al Capo B) - art. 4 del C.V. Abruzzo 2015/2016.

### VERBALE- Consulta Regionale della Caccia

Il giorno 26 del mese di giugno 2015 alle ore 11,44, presso la sala "Grisi" della Direzione *Politiche Agricole e di sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione*, Via Catullo, 17 a Pescara, si è svolta la riunione della Consulta Regionale della Caccia, convocata con nota prot. 870/Segr del 12/06/2015, a firma dell'Assessore, dr. Dino Pepe.

All'incontro, il cui O.d.G. prevede la verifica della proposta di Calendario Venatorio 2015/2016 presentata dalla Direzione e pubblicata sul sito istituzionale in data 23 giugno, sono presenti:

Per la Regione Abruzzo:

Componente la G.R. con delega alla Caccia, dr. **Dino PEPE**- Presidente C.R.C.;

Dirigente del Servizio Economia Ittica e Credito Agrario, dr. **Antonio Di Paolo**;

Per l'Ufficio della segreteria dell'Assessore il dr. **Vinicio Di Marco**;

Per l'Autorità di gestione del PATOM il dr. **Massimo Pellegrini**;

Per l'Ufficio "Programmazione attività faunistico-venatoria" il dr. **Gabriele Costantini** con funzione di verbalizzante;

Componenti nominati:

Assessore della Provincia di L'Aquila delegato alla Caccia: il **Dott. Emilio Cipollone**;

Assessore della Provincia di Pescara delegato alla Caccia: delegato il **Dott. Franco Recchia**;

Assessore per la Provincia di Chieti delegato alla Caccia: **Antinori Piscicelli e Armando Ferrante**;

Assessore della Provincia di Teramo delegato alla Caccia: delegato il **Dott. Giovanni Castiglione**;

WWF Italia ONLUS: **Mirko Di Marzio**;

Federazione Italiana della Caccia (FIDC): **Morelli Ermano e Gentile Antonio**

ANUU: **Mariani Cesarino e Columbaro Donato**;

ARCI-CACCIA: **Di Luca Massimiliano e Cardone Gabriele**;

Unione Nazionale Enal- Caccia Pesca e Tiro: **Cirese Ivano e Calvisi Giuseppe**;

Associazione Nazionale Libera Caccia: **Santori Bruno e Campitelli Antonio**;

Federazione Regionale Coldiretti Abruzzo: **Palozzo Bruno**;

Associazione Italiana della Caccia – ITALCACCIA: con delega **Dioguardi Alessandro**;

Federazione Italiana Disciplina Armi Sportive da Caccia (FIDASC): **Di Persio Pio**;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale": **Mauro Di Ventura**;

Confederazione Italiana Agricoltori – CIA: **Masoni Carmine**;

Associazione EKOCLUB; **Alfredo Testa**;

Associazione E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina: **Buttinelli Antonio** ♀

Alle ore 11:44 risulta assente:

Tecnico laureato designato dal Componente la Giunta con delega alla caccia: **Roberto Zuccarini**;

Pertanto, alle ore 11:45, constatata la validità della seduta per la presenza di almeno un terzo dei componenti la Consulta l'Assessore Pepe avvia i lavori della Consulta.

Il sig. **Santori** fa subito presente che la convocazione non è stata conforme perché in molti non hanno ricevuto l'invito.

L'Assessore **Pepe** fa l'appello per verificare la presenza dei convocati.

Il sig. **Campitelli** rimarca che 6 componenti su 19 non hanno ricevuto la convocazione.

L'Assemblea prende atto di quanto accaduto e dopo aver accettato le scuse concorda nel prosieguo della riunione.

Il dott. **Pellegrini** introduce la parte di CV che interessa il PATOM ai fini della trasformazione delle aree C2 in C1, comprendendo anche l'istituzione del corridoio presente tra la Riserva del Monte Genzana ed il Parco della Maiella e mostra la cartografia aggiornata.



Il sig. **Gentile** concorda se questo non va a contrastare con l'attività venatoria nelle suddette zone

Il sig. **Mariani** critica aspramente quanto sopra rimarcando la sua contrarietà alla proposta di CV e rimarca il fatto che con la sola girata non si riesce a gestire la numerosissima popolazione di cinghiali presente in quell'areale e che è responsabile di ingenti danni alle produzioni agricole e causa di incidenti stradali.

Il sig. **Columbaro** chiede di avere la versione aggiornata con le integrazioni al CV del Dott. Pellegrini.

Il sig. **Campitelli** che le suddette arre andranno ad incidere su preapertura ed attività venatoria in generale.

Il sig. **Morelli** ha visto la bozza di CV il 24 mattina ed ha convocato il Consiglio Direttivo Regionale della FIDC per il 03/07 al fine di produrre un documento unitario di proposta. Chiede altresì la documentazione tecnica che sostanzia la bozza di CV presentata.

Il sig. **Cipollone** evidenzia che le modalità di caccia previste dal CV non aiutano a risolvere la problematica dei cinghiali.

L'Ass. **Pepe** parla dei tavoli di lavoro fatti con le Province e della Caccia di selezione prevista dal CV. Inoltre annuncia che le deleghe delle province torneranno in Regione e sottolinea il fatto che la Provincia di L'Aquila non ha partecipato ai tavoli di lavoro.

Il sig. **Cipollone** rimarca che gli indennizzi della Provincia raggiungono solo il 20% della somma complessiva e chiede di avviare un percorso amministrativo che faciliti i piani di abbattimento e di anticipare l'apertura al cinghiale perché poi nevicata e diventa impossibile il prelievo.

Il dott. **Di Paolo** commenta che la Provincia di L'Aquila deve attuare il Regolamento degli Ungulati così come stanno facendo le altre Province.

Il dott. **Castiglione** illustra quanto si sta realizzando a Teramo per il selettivo degli ungulati.

Il sig. **Morelli** dice che la riduzione dei danni è stata determinata dalla caccia in braccata e l'attuale regolamento va cambiato. Occorre intervenire sia a fine inverno ma bisogna intervenire anche a settembre per ottenere una loro sostanziale riduzione numerica. Inoltre la Provincia di Teramo, a differenza delle altre, non ha attivato il piano di abbattimento delle volpi.

Il sig. **Mariani** dice che occorre attivare la minibraccata nelle zone PATOM perché dove è presente molta vegetazione non si riesce a contenere il cinghiale con la sola girata.

Il sig. **Dioguardi** afferma che la Regione Abruzzo dovrebbe avere i dati essendosi dotata della piattaforma Artemide. Critica come il CV non rispetta le leggi nazionali ed anche gli stessi pareri ISPRA e vuole l'apertura al 20/09 e rimarca come i CV delle regioni limitrofe non hanno i nostri vincoli.

Il sig. **Di Marzio** manderà osservazioni in merito al CV e rimarca la sua condivisione a quanto proposto dall'AdG del PATOM. Non aveva capito che nelle suddette aree era ricompresa anche quella del Roveto Carseolano, concorda sull'utilizzo della Girata per la caccia al cinghiale nelle zone "PATOM", ricorda della problematica dell'iperfagia dell'Orso ed esplicita per quanto riguarda la caccia alla lepore e alla volpe quanto già inviato in precedenza.

Il sig. **Palozzo** richiama i riferimenti legislativi sulla caccia nazionali e regionali e che occorre ristabilire il corretto equilibrio tra fauna selvatica ed attività produttive. E' necessario riattivare il tavolo tecnico con il MIPAF per modificare sia la 157/92 e sia la 394/91 (legge quadro sulle aree protette) al fine di ridurre i vincoli all'attività venatoria. Occorre spostare la caccia di selezione nelle aree C1 a febbraio in quanto la caccia parte a novembre.

Metterà agli atti i documenti che ha portato ed in particolare il modulo condiviso con gli ATC Pescara e Chietino Lancianese per la gestione dei cinghiali.

Il sig. **Di Marzio** dichiara che gli abbattimenti selettivi non risolvono il problema dei cinghiali ed invierà la documentazione tecnica inerente le modalità di prelievo dei cinghiali più consone (gabbie escluse).

Il sig. **Masoni** attesta che occorre prima testare il regolamento degli ungulati e se poi non funziona si modifica. E' necessario produrre un regolamento per la gestione di cervi e caprioli e realizzare l'Osservatorio faunistico Regionale. Gli Enti Parco devono far parte di questi tavoli ai fini di una corretta gestione dei territori. La CIA regionale ha sollecitato i Ministeri competenti (MIPAF e MATTM) per avere una visione complessiva della problematica danni da fauna.



Il sig. **Cirese** rimarca che si è parlato troppo di problematiche da cinghiale e non della caccia. Rimarca che le due Associazioni agricole (Coldiretti e CIA) vogliono l'istituzione del Parco della Costa Teatina. Questo CV favorisce la chiusura della caccia a causa dell'eccessivo ambientalismo.

Il sig. **Santori** parla dell'assenza del Piano faunistico Regionale e della sua estrema necessità. L'attuale regolamento degli Ungulati è troppo indaginoso e va cambiato inserendo nel nuovo anche il Cervo ed il Capriolo. Chiede l'apertura della caccia al 20 settembre e rimarca che le regioni limitrofe fanno tre giorni di preapertura. Invierà all'ufficio un documento per fare aggiungere anche il giorno di preapertura del 05/09 e sottolinea che per la migratoria non è possibile andare a caccia per tre giorni consecutivi.

Il sig. **Columbaro** afferma che il CV deve coinvolgere anche le Commissioni Regionali.

Il sig. **Calvisi** sottolinea l'importanza di cooperazione tra il mondo venatorio e quello agricolo. E' importante creare la filiera delle carni. Il tavolo della Consulta dovrebbe essere convocato più spesso. Critica le proposte fatte pervenire al tavolo dal WWF e rimarca l'importanza dell'aggiornamento professionale dei cacciatori.

Il sig. **Di Luca** chiede l'istituzione di un tavolo per parlare di PATOM, di Reg. Ungulati, periodi di caccia e Piano faunistico regionale ed invierà una proposta. Mette in evidenza come l'apertura ritardata impedisce ai nostri cacciatori di andare fuori regione.

Il sig. **Recchia** consiglia che per la Volpe siano gli ATC a decidere e di spostare la data dei Turdidi e della beccaccia al 20/01. Mancano due SIC nella bozza di CV. In riferimento al tesserino di abbattimento proposto dall'ufficio evidenzia la mancanza del codice ATC e non viene riportata la ZPE che serve per l'utilizzo della piattaforma Artemide.

Il sig. **Rastelli** sintetizza l'incontro ed auspica una maggiore responsabilità associata ad una maggiore preparazione dei cacciatori.

L'**Assessore** conclude l'incontro auspicando la massima collaborazione tra tutti i portatori di interesse e nel rispetto delle normative vigenti.

La seduta della Consulta Regionale della Caccia si conclude alle ore 14:30.

SEGRETARIA VERBALIZZANTE  
*Dr. Gabriele Costantini*

IL Presidente della Consulta Regionale Caccia  
Assessore preposto alla caccia  
dr. **Dino PEPE**



REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**

**EX SERVIZIO ECONOMIA ITTICA E CREDITO AGRARIO**

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIE**



Via Catullo 17 65127 Pescara

Prot: RA /188332

Pescara, lì 16/7/2015

Riferimento: **Inviata via Mail**  
art. 47, comma 1, D.Lgs. nr. 82

Al **Dott. Piero Genovesi**  
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  
Ambientale (ISPRA)

Via Cà della Fornacetta, 9  
40064 OZZANO EMILIA (BO)

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

[piero.genovesi@isprambiente.it](mailto:piero.genovesi@isprambiente.it)

**Oggetto: Richiesta parere Calendario Venatorio 2015/2016 - art. 43, L.R. 28.01.2004, n.10.**

Si trasmette, in allegato, la proposta di calendario venatorio 2015-2016 della Regione Abruzzo.

In considerazione del ristretto arco temporale che residua all'avvio della stagione venatoria e dei numerosi adempimenti che sono da implementare a tal fine, si prega codesto Istituto di esprimere il previsto parere nel più breve tempo possibile.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

*Il Dirigente del Servizio*  
*Dott. Antonio Di Paolo*

CG/uff./2015



## REGIONE ABRUZZO

Direzione regionale Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione Servizio economia ittica e Credito agrario - Via Catullo, 17 Pescara

### CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e s.m.i.), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria ha inizio il 2 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016 ed è regolata dalle prescrizioni che seguono nei seguenti :

- **CAPO A)** Specie cacciabili e periodi di caccia;
- **CAPO B)** Esercizio venatorio – Obblighi - Divieti;
- **All.to A)** Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (ZPE);
- **All.to B)** Beccaccia;
- **All.to C)** Coturnice;
- **All.to D)** Ammissioni - Tesserino unico - Piattaforma informatica;
- **All.to E)** Prontuario dei periodi di caccia.

Ai fini della trasparenza amministrativa tutti gli atti o documenti previsti o conseguenti dal presente Calendario e prodotti da Regione, Province o Atc dovranno obbligatoriamente essere pubblicati prima della loro efficacia sul sito web della Regione e della Provincia territorialmente competente.

### CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

#### Art. 1 PREAPERTURA

a. **Tortora** (*Streptopelia turtur*): nelle giornate del 2 e 6 settembre 2015 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 20 settembre al 30 ottobre anche in forma vagante.

b. **Cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **Gazza** (*Pica pica*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*): nelle giornate del 2 e 6 settembre 2015 e dal 21 gennaio al 31 gennaio in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 20 settembre al 20 gennaio il prelievo è possibile anche in forma vagante.

L'apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nei SIC, nelle ZPS, nelle zone PATOM e nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice di cui all'Allegato C-Coturnice.

#### Art. 2 APERTURA PARZIALE

c. **Merlo** (*Turdus merula*), **Quaglia** (*Coturnix coturnix*): dal 20 settembre al 31 dicembre.

d. **Fagiano** (*Phasianus colchicus*): dal 20 settembre al 30 novembre 2015 con un prelievo massimo di due capi per cacciatore; dal 1 dicembre 2015 al 20 gennaio 2016 è consentita solo nei distretti di gestione dove si attua il monitoraggio standardizzato delle popolazioni e la stesura di un piano di prelievo. Il prelievo del fagiano è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

e. **Lepre** (*Lepus europaeus*): dal 20 settembre al 13 dicembre 2015; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Provincia con il supporto dell'ISPRA.

f. **Volpe** (*Vulpes vulpes*): dal 20 settembre al 31 dicembre 2015; dal 2 al 31 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita che le Province, sentiti gli ATC, inviano alla Regione entro il 1 dicembre 2015; nelle zone PATOM e SIC di cui all'allegato A prelievo consentito dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016;

#### Art. 3 APERTURA GENERALE

g. **Colombaccio** (*Columba palumbus*): dal 3 ottobre al 20 gennaio. Dal 21 al 31 gennaio solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 1 al 10 febbraio 2016, la Regione può autorizzare la caccia al colombaccio senza l'ausilio del cane da appostamento



fisso o temporaneo, su richiesta delle Province e previa acquisizione del parere ISPRA. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie.

**h. Starna (*Perdix perdix*):** dal 3 ottobre al 30 novembre; il prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. In caso di mancata predisposizione dei piani di prelievo o per mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia la caccia alla specie non è consentita. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

**i. Beccaccia (*Scolopax rusticola*):** dal 3 ottobre al 31 dicembre; dal 2 gennaio al 20 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**Allegato B-Beccaccia**.

**l. Coturnice (*Alectoris graeca*):** dal 3 ottobre al 30 novembre esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**Allegato C-Coturnice**.

**m. Cinghiale (*Sus scrofa*):** dal 3 ottobre 2015 al 2 gennaio 2016 secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati"; nelle zone PATOM e SIC di cui all'allegato A il prelievo del Cinghiale è consentito dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016; la caccia di selezione sperimentale al cinghiale nella Regione Abruzzo inizia il 3 gennaio 2016 e termina il 31 gennaio 2016 secondo le prescrizioni di cui al successivo Capo B) art. 4.

**n. Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*):** dal 3 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016.

**o. Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*):** dal 3 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016;

**p. Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Porciglione (*Rallus aquaticus*):** dal 3 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016.

**q. Allodola (*Alauda arvensis*):** dal 3 ottobre al 31 dicembre.

## CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI

### Art. 1 GIORNATE E ORARI DI CACCIA

- L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
- La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- La caccia a coturnice, starna, fagiano e lepree è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
- L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
  - settembre (2, 5 e 6) : Inizio ore 05:30 / Termine ore 19:30
  - settembre (dal 20 al 30) : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00
  - ottobre (dal 3 al 24) : Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (termine ora legale)
  - ottobre (dal 25 al 31) : Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15
  - novembre: dal 01 al 15: Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15
  - novembre: dal 16 al 31: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:00
  - dicembre: dal 01 al 15: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:40
  - dicembre: dal 16 al 31: Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:45
  - gennaio: dal 01 al 15: Inizio ore 06:00 / Termine ore 17:15
  - gennaio: dal 16 al 31: Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45

La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari sopra indicati.

La caccia di selezione sperimentale al cinghiale inizia un'ora prima e termina un'ora dopo degli orari sopra indicati.



### Art. 2 CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. dell'art. 26 della L.R. 10/2004, per ogni giornata di caccia, a ciascun titolare di licenza, è consentito abbattere i seguenti capi di fauna selvatica con i seguenti limiti:

#### Fauna stanziale:

- Lepree: n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;

- **Coturnice:** n. 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il cantiere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- **Fagiano e Starna:** n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie;

#### Fauna migratoria:

- **Tortora:** n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- **Quaglia:** n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- **Beccaccia:** n. 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre 2015 e n. 2 capi giornalieri dal 2 gennaio al 17 gennaio 2016, per un massimo di n. 20 capi stagionali;
- **Allodola:** n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- **Beccaccino, Frullino e Anatidi:** n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- **Colombaccio:** n. 10 capi giornalieri;
- **Turdidi:** : n. 15 capi giornalieri;

### Art. 3 ALLENAMENTO E USO DEI CANI

Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004 (*Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile*), l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Abruzzo e nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, dal 15 agosto 2015 fino al 31 dicembre 2015.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.

L'allenamento dei cani da caccia nelle giornate di pre-apertura del 2 e 6 settembre 2015 è vietato.

I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.

L'allenamento dei cani nelle zone di cui all' allegato A viene disciplinato dalle disposizioni di cui all'**Allegato stesso**.

L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.

L'utilizzo del cane da seguita è disciplinato dalle Province con apposite disposizioni secondo i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle specie interessate.

### Art. 4 CACCIA DI SELEZIONE SPERIMENTALE AL CINGHIALE

La Caccia di selezione alla specie cinghiale viene realizzata in maniera sperimentale nel mese di gennaio 2016, ai sensi dell'art. 18 della Legge 157/92 e dell'art. 11- quaterdecies, co.5, della Legge 248/2005, secondo le tempistiche e secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati". Le Province, sulla base dei Piani quinquennali di gestione del cinghiale e dei Piani di assestamento annuali, stabiliranno le modalità di caccia di selezione.

### Art. 5 OBBLIGHI PER IL CACCIATORE

- Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. c) della LR 10/2004, dall'Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
- Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza (residenza o nascita).
- Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme all'accluso modello di cui all'Allegato D.
- Entro il termine perentorio del 15 marzo 2016, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della L.R. 10/2004, la ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.
- Il cacciatore, prima di iniziare l'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino venatorio regionale, il giorno di caccia.
- Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento esclusivamente la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- Il cacciatore deve annotare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento.



Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento per i capi appartenenti a specie stanziali e, nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.

- h. Per i capi appartenenti a specie migratorie, il numero dei capi abbattuti deve essere annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata, con l'indicazione delle singole specie abbattute.
- i. I cacciatori hanno l'obbligo di restituire agli ATC il tesserino d'abbattimento entro e non oltre il 20 febbraio 2016. La mancata o ritardata riconsegna, l'errata o incompleta compilazione dei tesserini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 4 lett. r) della L.R. 10/04; a tal fine gli ATC sono tenuti a comunicare alla Provincia entro e non oltre la data del 10 marzo 2016, i nominativi dei cacciatori che non abbiano provveduto alla riconsegna del tesserino di abbattimento entro la data del 20 febbraio 2016; gli stessi ATC dovranno comunicare alla Provincia, entro e non oltre la data del 5 maggio 2016, i nominativi dei cacciatori che abbiano riconsegnato il tesserino di abbattimento compilato in modo errato o incompleto;
- j. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticino la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.
- k. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

#### Art. 6 DIVIETI

- a. E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo A) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini.
- b. E' vietata l'attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.
- c. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, è vietata la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone.
- d. E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
- e. E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.
- f. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa.
- g. E' inoltre vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Avezzano, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Castelvechio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmentele, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucori, Magliano dei marsi, Massa d'Albe, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pereto, Piscina, Tagliacozzo, Tornimparte.
- h. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.

#### Art. 7 RINVIO

Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell'art. 53, 4° comma, lettere da b) a q), sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all'importo ivi specificato.

Il Componente la Giunta



## All.to A) Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), – Zone PATOM.

L'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone PATOM è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

### Art. 1 DIVIETI

**Preapertura.** Non è consentita la preapertura.

**Allenamento e uso dei cani.** Non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è consentito dal 12 settembre 2015 al 13 marzo 2016, previo rilascio di parere vincolante dell'ISPRA;

**Altri divieti.** E' vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04; è vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica.

### Art. 2 ATTIVITA' VENATORIA

Il prelievo venatorio nelle zone PATOM individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva"

<http://www.regione.abruzzo.it/caccia/index.asp?modello=eventoSingolo&servizio=LEE&stileDiv=sequence&b=evento103&tom=103>

è consentito secondo le seguenti disposizioni:

**a. Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica. Il prelievo è esercitabile con le seguenti modalità, attuabili secondo le prescrizioni contenute nel **Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati"**:

- **Girata** : con l'utilizzo di un unico cane con funzione specifica di "limiere" abilitato dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), il numero dei componenti la squadra partecipante alle girate è compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane. I cani impiegati devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso, numero di microchip e prova della avvenuta vaccinazione contro il cimurro. La caccia in forma collettiva al cinghiale con la tecnica della girata è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale);

- **Caccia in forma individuale da postazione fissa** : ammessa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra n. 22478/T-D1 del 28 giugno 2010 e s.m.i. abilitati dalla Provincia, senza l'ausilio del cane. I cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale con le suddette modalità, prima dell'apertura della caccia devono provvedere alla certificazione della taratura della carabina secondo le disposizioni della Provincia.

- **Minibraccata** : alle sole squadre assegnatarie delle zone di caccia al cinghiale, nei propri distretti e nel solo mese di Gennaio 2016, è ammesso altresì l'esercizio della caccia in braccata, con le modalità previste dal R.R. 5/2014, con la possibilità di utilizzo di un massimo di due cani da seguita ed un massimo di 15 cacciatori.

**b. Lepre:** la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 13 dicembre con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A) e con le ulteriori seguenti prescrizioni: sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.); ciascun equipaggio, può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari, elevabile a quattro solo se iscritti all'ENCI; i cani impiegati alla lepre devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.

**c. Volpe:** la specie è cacciabile dal 1 novembre al 13 dicembre con le seguenti prescrizioni: sono consentiti l'utilizzo e la detenzione di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.); ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata, o della mini braccata.

**d. Coturnice:** la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 30 novembre con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.); ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca, elevabile a quattro solo se iscritti all'ENCI;



**e. Altre specie :** la caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

### Art. 3 DIVIETI NELLE ZPS

**Preapertura.** Non è consentita la preapertura.

**Allenamento e uso dei cani.** Non è consentito l'allenamento e utilizzo di cani da caccia prima del 1 settembre 2015 e dopo il 31 gennaio 2016.

**Istituti.** Non è consentita la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché l'ampliamento di quelle esistenti.

**Immissioni faunistiche.** E' vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio.

**Aree umide.** Nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, fino al 1 ottobre è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: folaga, gallinella d'acqua, alzavola, porciglione, fischione, marzaiola, moriglione, beccaccino, frullino, pavoncella, beccaccia.

### Art. 4 ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC

a. Nelle aree SIC ricadenti nei territori cacciabili, la caccia è consentita con le modalità del presente Calendario Venatorio, fatte salve eventuali prescrizioni contenute nei singoli Piani Faunistici Venatori Provinciali, che dovranno essere pubblicati dalle Province sui propri siti internet istituzionali entro l'avvio della stagione venatoria 2015/2016.

b. Nelle seguenti aree SIC della Provincia de L'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'**orso bruno** (*Ursus arctos*) nell'ambito dei monitoraggi relativi alla redazione dei rispettivi Piani di Gestione, è vietata l'attività di addestramento e l'utilizzo di cani da caccia prima della data del 1 ottobre 2015 ad eccezione degli istituti faunistici deputati a tale scopo ed individuati nel *Piano Faunistico Venatorio Provinciale*; la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la ZPE del PNALM e, in particolare per il cinghiale, con le modalità previste con le modalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 del presente allegato

- SIC Bosco Cerasolo-Monte Puzillo (Cod. Natura 2000: IT7110204);
- SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga (solo per la parte esterna alla "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia (solo per la parte esterna "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Campo Felice (Cod. Natura 2000: IT7110206);
- SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Serra Secca-Cima Vallevona (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monna Rosa-Monte Viperella (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT71140212).

c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 21 gennaio 2015 l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:

- SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
- SIC Ginepreti a *Juniperus macrocarpa* e Gole del Torrente Rio Secco (Cod. Natura 2000: IT7140117);
- SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT7140212);
- SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (Cod. Natura 2000: IT7140214);
- SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);

### All.to B) Caccia alla Beccaccia

La caccia alla **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni:

- Il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 3 capi dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015 ed i 2 capi dal 2 gennaio al 20 gennaio 2016; il prelievo massimo stagionale non potrà superare il limite di n. 20 capi;
- La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
- La caccia alla beccaccia ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari indicati all'art. 1 – Capo B) del presente C.V.
- La caccia è sospesa quando il Servizio Meteorologico regionale segnala la previsione di temperature che rimangono sotto zero gradi centigradi per più di sei ore, durante il giorno (inteso come alba-tramonto) e per tre



giorni consecutivi. La sospensione della caccia interessa l'intero territorio di ciascuna Provincia anche quando le suddette condizioni si realizzano solo nella fascia montana e collinare. La sospensione della caccia si prolunga per i successivi 5 giorni dopo che sono venute meno le condizioni meteo precedenti.

- La predetta sospensione viene attuata secondo la seguente catena d'informazione e processo decisionale in tempi rapidi (24 ore): segnalazione dello stato di allerta da parte del Servizio meteo della Regione – provvedimento di sospensione della caccia da parte della Regione – trasmissione del provvedimento regionale alle Province e agli ATC interessati che devono attivare efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.
- Entro il 20 febbraio 2016, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra e comunicare il peso in grammi, degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.
- Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate in collaborazione con ISPRA. Tali aree devono essere omogenee sotto il profilo ambientale ricomprendendo, ove possibile, anche le aree interdette all'attività venatoria, previa autorizzazione degli enti preposti.
- L'attività di monitoraggio sarà effettuata da parte di cacciatori esperti, che hanno seguito idonea attività formativa secondo le direttive tecniche dell'ISPRA, secondo le modalità stabilite nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale di cui alla Deliberazione G.R. n. 953 del 16 dicembre 2013.

### All.to C) Caccia alla Coturnice

La caccia alla Coturnice (*Alectoris graeca*) è esercitabile dal 3 ottobre al 30 novembre 2015 nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- La caccia alla Coturnice è consentita nei soli Distretti di gestione individuati dalle Province tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale delle Province stesse;
- L'apertura anticipata per le specie di cui al Capo B art. 1 non è consentita nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice di cui sopra;
- Il prelievo è consentito sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
- Nella ZPE del PNALM la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 30 novembre con le prescrizioni di cui al presente allegato: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca, elevabile a quattro solo se iscritti all'ENCI;
- All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria 2014-2015, entro il 16 settembre 2015, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "partecipazione al prelievo di coturnice", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Provincia.
- Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Provincia e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

### All.to D) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA

#### Art. 1 AMMISSIONI

- a. I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l'esercizio della caccia, secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni al presente calendario (Allegato A). Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico venatorio



- per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma 16-bis dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui al successivo punto III.
- b. Gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei precedenti capi vanno adottati, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto 2015 e vanno inviati entro 10 gg. dalla loro emissione unitamente alla modulistica che li accompagna, alla Provincia territorialmente competente e alla Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: [www.regione.abruzzo.it/caccia/](http://www.regione.abruzzo.it/caccia/).
  - d. È fatto obbligo agli ATC l'utilizzo della piattaforma informatica indicata dalla Regione per la trasmissione dei dati di cui al DM 6 novembre 2012.
  - l. La Provincia all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'ATC di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice.
  - m. Le Province hanno l'obbligo di inserire nella piattaforma informatica, entro e non oltre il 31 marzo 2016, i nominativi dei cacciatori che hanno effettuato il versamento agli ATC.

#### Art. 2 TESSERINO UNICO

- a. È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale.
- b. Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori iscritti (residenti), ammessi (non residenti) e iscritti ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e da quest'ultimi deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.
- c. L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.
- d. Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.
- e. Le Province e gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.
- f. Gli ATC hanno l'obbligo di inserire i dati di abbattimento nella piattaforma informatica entro e non oltre il 30 aprile 2016.

#### Art. 3 AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)

- a. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
- b. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme all'accluso modello, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
- c. L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
- d. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
- e. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
- f. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

- ATC L'Aquila "01L"
- ATC Avezzano "02L"
- ATC Barisciano "03L"
- ATC Subequano "04L"
- ATC Sulmona "05L"
- ATC Roveto-Carseolano "06L"
- ATC Pescara "07L"
- ATC Chetino-Lancianese "08L"
- ATC Vastese "09L"
- ATC Salinello "10L"
- ATC Vomano "11L"



g. L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.

h. I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2015.

**MODELLO (ex art. 28, co. 16 L.R.10/2004)**

Al **PRESIDENTE** dell'ATC

.....  
.....

**OGGETTO:** comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.  
Il/La sottoscritto/a ....., nato/a ....., il .....,  
e residente a ....., in Via ....., n. . . . , tel.....,  
e-mail ....., iscritto/a all'ambito territoriale di caccia .....,  
licenza di porto di fucile n. .... ;

**COMUNICA**

che usufruirà, previo avviso formalmente recapitato da codesto ATC, di uno/due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati, con l'obbligo di esibire l'autorizzazione dell'ATC su richiesta degli addetti preposti al controllo:

.....

A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. ATC L'Aquila - giornate .....          | Codice "01L" |
| 2. ATC Avezzano - giornate.....           | Codice "02L" |
| 3. ATC Barisciano - giornate .....        | Codice "03L" |
| 4. ATC subequano - giornate.....          | Codice "04L" |
| 5. ATC Sulmona - giornate.....            | Codice "05L" |
| 6. ATC Roveto-Carseolano - giornate ..... | Codice "06L" |
| 7. ATC Pescara - giornate.....            | Codice "07L" |
| 8. ATC Chetino-Lancianese - giornate..... | Codice "08L" |
| 9. ATC Vastese - giornate.....            | Codice "09L" |
| 10. ATC Salinello - giornate.....         | Codice "10L" |
| 11. ATC Vomano - giornate.....            | Codice "11L" |

data.....

firma .....



All.to E) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

Specie	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
Tortora	02-06 <sup>(1)</sup> dal 20	al 30				
Cornacchia grigia	02-06 <sup>(1)</sup> dal 20				al 31	
Gazza	02-06 <sup>(1)</sup> dal 20				al 31	
Ghiandaia	02-06 <sup>(1)</sup> dal 20				al 31	
Merlo	dal 20			al 31		
Quaglia	dal 20			al 31		
Colombaccio		dal 03			al 31	dal 1 al 10 <sup>(2)</sup>
Fagiano	dal 20		al 30	dal 01 <sup>(3)</sup>	al 17 <sup>(3)</sup>	
Starna <sup>(4)</sup>		dal 03	al 30			
Beccaccia <sup>(5)</sup>		dal 03		al 31	dal 02 al 20	
Coturnice <sup>(6)</sup>		dal 03	al 30			
Lepre comune		dal 03		al 13		
Volpe		dal 03			al 31	
Cinghiale <sup>(7)</sup>		dal 03			al 02 dal 03 al 31 <sup>(8)</sup>	
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello		dal 03			al 17	
Beccaccino Frullino		dal 03			al 17	
Alzavola Canapiglia Codone Fischione Folaga Gallinella d'acqua Germano reale Marzaiola Mestolone Moretta Moriglione Pavoncella Porciglione		dal 03			al 20	
Allodola		dal 03		al 31		



NOTE

Dal 01 gennaio 2016 l'utilizzo dei cani da seguita è consentito esclusivamente solo per la caccia alla Volpe e al Cinghiale secondo quanto indicato dal C.V. Abruzzo 2015-2016.

Dal 17 gennaio 2016 il prelievo venatorio è consentito solo nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, ad eccezione della caccia alla Volpe e al Cinghiale come indicato al punto precedente.

Per l'attività venatoria nelle ZPS, nei SIC e nella ZPE del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si rimanda alle disposizioni del C.V. Abruzzo 2015-2016. Nella ZPE del PNALM il prelievo del Cinghiale è consentito dal 01 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

(1) Per la caccia in preapertura vigono le prescrizioni indicate dal C.V. Abruzzo 2015/2016. Preapertura vietata nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Distretti di Gestione della Coturnice.

(2) la Regione può autorizzare la caccia al colombaccio dal 1 al 10 febbraio 2016 senza l'ausilio del cane da appostamento fisso o temporaneo, su richiesta delle Province e previa acquisizione del parere ISPRA.

(3) Prelievo consentito nei soli Distretti di gestione dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni, la stima dell'incremento utile annuo e la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

(4) La caccia alla starna è subordinato all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia e secondo le modalità definite dal C.V. Abruzzo 2015-2016.

(5) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato B-Caccia alla Beccaccia del C.V. Abruzzo 2015/2016.

(6) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato C-Caccia alla Coturnice del C.V. Abruzzo 2015/2016.

(7) Nella ZPE del PNALM la caccia al cinghiale si svolge dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016.

**(8)** Prelievo consentito esclusivamente attraverso la caccia di selezione sperimentale al cinghiale secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 e con le prescrizioni di cui al Capo B) - art. 4 del C.V. Abruzzo 2015/2016.





**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Allegato 4

PROT. N. 33684/T-A11 DEL 30 LUGLIO 2015

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca  
Ufficio Programmazione Attività Faunistico Venatorie  
VIA CATULLO 17  
65127 PESCARA PE  
PEC: agricoltura@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2015-2016.

*Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 - e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it), Dott.ssa Barbara Franzetti (tel.: 051-65.12.210 - e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it) e Dott. Francesco Riga (tel.: 06-50072644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it)*

In riferimento alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 188332 del 16.07.2015, e successivo sollecito inviato con nota prot. n. 196149 del 27.07.2015, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio ad essa allegata, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

#### SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

##### Uccelli

A seguito della modifica dell'art. 18 della legge n. 157/92 intervenuta tramite l'approvazione della legge comunitaria 2009, questo Istituto, con nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni regionali il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42". In tale documento, che si allega al presente parere e ne costituisce parte integrante, vengono fornite precise indicazioni circa:

- i periodi di caccia per le specie ornitiche che dovrebbero essere adottati nell'ambito dei calendari venatori regionali;
- la sospensione del prelievo per alcune specie in cattivo stato di conservazione a livello globale, nazionale e/o regionale;
- la necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie come premessa per consentirne la caccia;
- le modalità del prelievo per alcune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniera.





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Le indicazioni contenute nel suddetto documento sono state formulate a partire da:

- un esame critico della più aggiornata letteratura scientifica disponibile in merito allo stato di conservazione ed alla fenologia delle specie cacciabili nel nostro Paese;
- i criteri stabiliti dalla direttiva 147/2009/CE per la fissazione dei periodi di caccia alle specie ornitiche e sui periodi di riproduzione e dipendenza e di migrazione prenuziale stabiliti per l'Italia nel documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* ufficialmente adottato dalla Commissione Europea;
- l'applicazione dei suggerimenti tecnici contenuti nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;
- le modalità con cui viene esercitato il prelievo venatorio nel nostro Paese in funzione del quadro normativo nazionale e regionale e della prassi oggettiva che, nella maggioranza dei casi non determina la raccolta dei dati di carniere e la modulazione del prelievo in funzione della densità e della dinamica delle popolazioni faunistiche.

Per un'analisi delle motivazioni biologiche e tecniche che stanno alla base di tali indicazioni si rimanda all'esame del documento appena citato. Le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo venatorio di diverse specie non risultano coerenti con quanto indicato nel suddetto documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione. In particolare si evidenzia:

- Per Tortora e Merlo l'esercizio venatorio per l'intero mese di settembre dovrebbe essere limitato a tre giornate complessive, esclusivamente nella forma d'appostamento, durante le quali deve essere previsto un carniere giornaliero massimo prudenziale pari a 5 capi per cacciatore.
- Caccia a Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia dal 20 settembre al 1° ottobre in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento.
- Apertura della caccia a Quaglia e Fagiano al 20 settembre, anziché al 1° ottobre.
- Al fine di limitare l'impatto indiretto di altre forme di caccia sulla Coturnice, è necessario che all'interno dei distretti di gestione della specie il prelievo delle altre specie sia autorizzato a partire dal 3 ottobre.
- Chiusura della caccia alla Quaglia al 31 dicembre, anziché al 31 ottobre.
- Chiusura della caccia alla Beccaccia al 20 gennaio, anziché al 31 dicembre. La possibilità di estendere il periodo di caccia fino al 10 gennaio, coerentemente con quanto indicato nei *key concepts*, dovrebbe essere consentita solo se la pianificazione del prelievo avviene a partire dai dati relativi ai carnieri realizzati e all'attività di monitoraggio, non ancora realizzata ad oggi, nonostante il monitoraggio nelle aree di svernamento mediante cane da ferma venga realizzato già da alcuni anni in diversi ATC della Regione. Si evidenzia inoltre che il suddetto monitoraggio ha principalmente la finalità di ottenere informazioni sulla specie nelle aree di svernamento, come indicato nel Protocollo adottato da codesta Amministrazione (DGR 953/2013). La possibilità di attuarlo durante la migrazione prenuziale, come previsto in All. B), può rappresentare un'ulteriore fonte di informazione che non dovrebbe però andare a scapito di quella relativa alla presenza e distribuzione delle popolazioni svernanti.
- Chiusura della caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena al 20 gennaio, anziché al 10 gennaio.
- Possibilità di esercitare la caccia al Colombaccio dal 1° al 20 gennaio in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento.
- Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- Mancata sospensione della caccia alla Moretta alla luce della situazione distributiva, demografica e conservazionistica che caratterizza questa specie.
- Carniere giornaliero per Codone e Pavoncella pari a 8 capi, anziché 5 capi per cacciatore.





## Mammiferi

### Cinghiale

In merito ai periodi di caccia previsti, si rileva come all'Art. 3 APERTURA GENERALE, punto m, la specie Cinghiale sia cacciabile in ambito regionale dal 3 ottobre 2015 al 02 gennaio 2016 mentre nelle zone PATOM individuate nella cartografia reperibile *on line* sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva"

(<http://www.regione.abruzzo.it/caccia/index.asp?modello=eventoSingolo&servizio=LEE&stileDiv=sequence&b=evento103&tom=103>), tale periodo è posticipato: dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016. Tale differenza non appare motivata tecnicamente e biologicamente, produce uno sfasamento tra periodi di caccia fruibili all'interno ed all'esterno delle aree individuate e, di fatto, un'estensione del possibile disturbo all'Orso bruno su 4 mesi (cfr tabella riportata nell'allegato E) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2015/2016). Sebbene il periodo iperfagico sia particolarmente critico per quanto concerne la gestione venatoria, anche la fase di svernamento coincide con un'altra importante fase fenologica del ciclo annuale dell'Orso. Disturbi diretti nelle zone di tana potrebbero infatti indurre l'alterazione dei ritmi di sonno e veglia, l'incremento di attività o movimento, o l'abbandono della tana o delle zone stesse di svernamento, con conseguenze chiaramente negative sia a livello individuale sia di popolazione (Craighead & Craighead 1972, Harding & Nagy 1980, Reynolds et al. 1986, Schoen et al. 1987, Swenson et al. 1997). Da studi recentemente condotti a carico della popolazione di Orso bruno marsicano nell'ecosistema del PNALM, la fase iperfagica propriamente detta (tarda iperfagia) si manifesta a partire dalla metà di settembre circa (Tosoni 2010), e perdura fino all'entrata degli orsi in tana. Per quanto concerne lo svernamento, le femmine adulte non riproduttive entrano in tana, in media, circa dieci giorni prima dei maschi adulti (27 novembre vs. 8 dicembre), sebbene con forti variazioni annuali e con un largo anticipo registrato nel caso delle femmine riproduttive (Ciucci et al. 2012).

Pertanto, si invita codesta amministrazione ad adottare un unico periodo di caccia sull'intero territorio degli ATC e delle provincie in cui ricadono le zone PATOM, uniformando quanto riportato nei diversi paragrafi e riducendo il possibile disturbo a 3 mesi.

Sempre all'Art. 3, punto m, si prevede di aprire la caccia di selezione sperimentale al cinghiale nella Regione Abruzzo solo nel mese di gennaio (3-31 gennaio 2016). Visti l'entità degli impatti causati dalla specie sul territorio regionale, la normativa vigente e i principi di carattere biologico, ai fini di incrementare il prelievo della specie per la tutela delle produzioni agricole dall'impatto da questa prodotto, si invita codesta amministrazione ad estendere tale periodo come esemplificato nella tabella seguente:

Classe sociale	Tempi di prelievo
maschi e femmine di tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte	2 – 30 settembre 2015 15 aprile-3 settembre 2016
maschi e femmine di tutte le classi	1 ottobre 2015– 31 gennaio 2016

L'esercizio della caccia al Cinghiale in selezione per un periodo così esteso è accettabile in considerazione del bassissimo impatto che tale tecnica esercita sulle altre componenti dell'ecosistema, al contrario di quanto si verifica attraverso l'utilizzo della braccata.

Nello specifico, si evidenzia che per "caccia di selezione" si deve intendere un prelievo basato su un piano annuale, quantitativo e qualitativo per classi di sesso e di età, elaborato sulla base di stime periodiche della consistenza e struttura della popolazione cacciata ed attuato con una tecnica venatoria in grado di consentire il rispetto delle previsioni del piano. Questa tecnica è rappresentata esclusivamente dalla caccia individuale, all'aspetto o alla cerca (senza l'ausilio di cani), che permette un'attenta osservazione e scelta preventiva del capo da abbattere. Diversamente, le forme di caccia che prevedono che gli animali vengano forzati da battitori (battuta) o da uno (girata) o più cani da seguita (braccata) non rispondono a questi requisiti e non possono essere quindi definite come "caccia di selezione" (cfr. Raganella Pelliccioni, Riga e Toso (2013) "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" Manuali e Linee guida ISPRA n. 91)





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

In generale, si sottolinea come una programmazione correttamente differenziata del prelievo venatorio, in termini di tempi e tecniche utilizzate, possa contribuire alla riduzione degli impatti negativi causati dal Cinghiale nei confronti dell'ambiente naturale e delle attività produttive (agricoltura, selvicoltura e allevamento). In particolare, l'attuazione del prelievo in selezione anche per questa specie e il conseguente adeguamento del calendario venatorio in funzione del verificarsi di situazioni di soprannumero rispetto alla densità ritenuta ottimale consentirebbe di contribuire in maniera sostanziale, almeno nel territorio in cui la caccia è consentita, ad attenuare il problema del danno su attività economicamente rilevanti.

### Lagomorfi

L'apertura della caccia alla Lepre europea dovrebbe essere posticipata al 3 ottobre, al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo della specie. Tale indicazione appare particolarmente opportuna nelle aree di gestione sperimentale, aree b della cartografia relativa alla Lepre italiana.

### Volpe

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, quindi a partire dal ottobre;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio. L'utilizzo dei cani da seguita nel mese di gennaio dovrebbe essere vietato nei distretti di gestione della Coturnice e nelle aree di presenza della Lepre italiana, come da cartografia specifica.

### All.to A) Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), - Zone PATOM

In relazione a quanto sopra citato riguardo il possibile disturbo causabile all'Orso durante il periodo di svernamento e coerentemente con le indicazioni previste per l'Azione B1 del PATOM (cfr pag. 33, "Piano d'Azione Nazionale per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano – PATOM" Quad. Cons. Natura, 37. Min. Ambiente – ISPRA, AAVV, 2011) e con quanto indicato al punto 57, dell'Art. 1 del "L. R. n. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico – venatoria degli ungulati" (D.P.G.R. 27/05/2014 n. 5/Reg.), questo Istituto non ritiene accettabile la reintroduzione e la realizzazione della braccate al Cinghiale, alla Lepre ed alla Volpe in aree ed in periodi estremamente delicati per la conservazione dell'Orso, come invece previsto ai punti a), b) e c) dell'allegato A).

Al riguardo, si fa presente che il punto 54, dell'Art. 1 del "L. R. n. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico – venatoria degli ungulati" (D.P.G.R. 27/05/2014 n. 5/Reg.), riporta: *"Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre è consentito, a tutti gli altri cacciatori non iscritti ad una squadra, di esercitare la caccia alle altre specie faunistiche nel rispetto del calendario venatorio regionale"*. Ciò potrebbe comportare la contemporanea presenza di cacciatori che praticano la caccia a specie diverse ma con forme simili (l'uso di più segugi), amplificando significativamente il disturbo in area di presenza Orso. Si evidenzia che, sebbene al punto c) si espliciti *"Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata, o della mini braccata."* tale divieto non è riportato per la Lepre al punto b).

Pertanto, all'interno delle zone PATOM e dei SIC in cui è presente l'Orso, dovrebbe essere vietata la caccia alla Volpe con l'utilizzo di cani da seguita, privilegiando la caccia di selezione e la caccia alla Lepre con più di 2 cani da seguita.

Si evidenzia altresì che la vaccinazione per il cimurro viene prevista come obbligatoria solo per i cani utilizzabili in attività di girata mentre sarebbe fortemente consigliabile renderla obbligatoria almeno per tutti i cani coinvolti in azioni di caccia all'interno delle zone PATOM e dei SIC in cui è presente l'Orso.





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Si ritiene opportuno non variare rispetto alla precedente stagione venatoria il numero di cani previsto per la caccia alla Lepre (2) ed alla Coturnice nelle zone PATOM, oppure prevedere l'utilizzo di un numero massimo di 4 cani, specificando le razze, e l'abilitazione Enci rispettivamente su lepre e galliformi.

#### PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 15 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

L'addestramento dei cani nelle aree di presenza della Lepre Italica dovrebbe essere vietato per minimizzare il rischio di disturbo indiretto alla specie.

#### TESSERINO VENATORIO

L'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale sia per quella migratoria.

Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 2).

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'invidano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

n. 2 allegati

BA-FR-BF/lr

Rif. Int. 31699-33001/2015





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

ALLEGATO 2

**ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE  
E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE**

Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che richiedono un'attenta valutazione.

- 1. Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (*African-Eurasian Waterbird Agreement*), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000), la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio.
- 2. Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria** - L'uso delle munizioni da caccia contenenti piombo determina effetti negativi sull'ambiente a causa dell'accumulo del metallo che con il tempo subisce processi di alterazione, contaminando diffusamente il terreno. Inoltre molte specie di uccelli selvatici restano avvelenate dal piombo perché ingeriscono pallini, proiettili o loro frammenti raccolti direttamente dal terreno o contenuti nelle carni degli animali feriti e non recuperati o delle interiora degli ungulati abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Per maggiori approfondimenti sull'argomento si suggerisce di consultare il Rapporto ISPRA n. 158 (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-caccia-problematiche-e-possibili-soluzioni>).

Stante la gravità di queste problematiche la Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS, nota anche come Convenzione di Bonn) ha approvato la Risoluzione n. 11.15 che richiede alle Parti contraenti il superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia e l'introduzione dell'obbligo di utilizzare materiali alternativi entro i prossimi tre anni come indicato nelle linee guida allegate al testo della risoluzione ([http://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11\\_Doc\\_23\\_1\\_2\\_Bird\\_Poisoning\\_Review\\_%26\\_Guidelines\\_E\\_0.pdf](http://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Doc_23_1_2_Bird_Poisoning_Review_%26_Guidelines_E_0.pdf)).

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce pertanto di intraprendere azioni tese a sensibilizzare i portatori d'interesse, a garantire il passaggio al munizionamento atossico e a valutare eventuali altre misure di prevenzione e mitigazione degli effetti del piombo presente in natura in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15.
- 3. Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 147/2009/CE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non soltanto gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali attraverso una concertazione con i competenti uffici regionali. Inoltre la valutazione d'incidenza della caccia sulla conservazione di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000 dovrebbe essere effettuata, sito per sito, avendo a riferimento il relativo formulario o il piano di gestione, se approvato.



# REGIONE ABRUZZO CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

## Relazione tecnica per la stesura del Calendario Venatorio

### 1. PARTE GENERALE

#### 1.1 Premessa

La presente relazione è di supporto tecnico alla redazione del Calendario Venatorio 2015/2016 della Regione Abruzzo ed è stata realizzata sulla base dei contenuti del documento ISPRA denominato "Linee guida per la stesura dei Calendari Venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42" trasmesso dall'Istituto nel 2010 alle Amministrazioni regionali. Come noto il richiamato documento costituisce il fondamento per la strutturazione dei Calendari venatori, ponendo le basi scientifiche per l'individuazione dei periodi e delle modalità di prelievo delle singole specie.

La relazione, inoltre, tende ad integrare i contenuti ritenuti carenti dall'ISPRA nell'espressione del previsto parere tecnico con considerazioni di carattere tecnico.

#### 1.2 Criteri generali seguiti nella stesura del documento

Innanzitutto si è voluta perseguire una semplificazione della struttura generale del Piano con un significativo alleggerimento dei contenuti (passato da 16 a 10 pagine complessive), in parte inseriti nel testo del documento Calendario (4 pagine) e in parte trattati in allegati (6 pagine); in tale maniera il documento risulta più fruibile a tutti e per questo anche più efficace. Questa semplificazione però è stata fatta mantenendo i contenuti necessari nel rispetto delle indicazioni normative e tecniche. Per quanto riguarda le date di apertura e chiusura alle singole specie cacciabili, sono stati presi a riferimento i tempi di prelievo previsti dalla vigente normativa, integrandola con i vari documenti tecnici di riferimento nella materia, tra cui principalmente le *Linee Guida per la stesura dei Calendari Venatori* dell'ISPRA e il documento di *Key-concept*, di cui si tratterà più diffusamente di seguito.

Relativamente alla presenza delle Aree Protette, SIC e ZPS, nonché alle prescrizioni per la tutela dell'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), sono state mantenute le prescrizioni presenti nei precedenti calendari, apportandovi una semplificazione del precedente disciplinare, abolendo in particolare la precedente differenziazione tra C1 e C2; detta semplificazione veniva espressamente richiesta da diversi Comuni abruzzesi (Anversa, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Scanno, ecc.), Enti Parco (Parco Abruzzo Lazio Molise e Parco Maiella) e da diverse Associazioni (WWF, LIPU, Mountain Wilderness Abruzzo, ecc.).

In questo frangente i riferimenti presi sono stati quelli del *Piano d'azione nazionale per la tutela dell'Orso bruno marsicano* (Ministero Ambiente e ISPRA, il *Protocollo d'intesa per l'attuazione di azioni prioritarie a tutela dell'Orso bruno marsicano* (Ministero Ambiente, Regioni, Parchi), il *Protocollo per la tutela dell'Orso ed il miglioramento della gestione venatoria* (Ministero Ambiente, ISPRA e Associazioni Venatorie), ecc..



E' stata perseguita anche una semplificazione delle date di apertura alle singole specie faunistiche attraverso due aperture: la prima alla stanziale (20 settembre) e la seconda alla migratoria e al cinghiale (3 ottobre). In tal senso è stato per la prima volta prodotto uno specchietto riassuntivo (all.to E al Calendario Venatorio) con indicazione chiara dei periodi cacciabili; in tale maniera ad una rapida vista dello schema risultano evidenti le specie cacciabili, mese per mese, e le relative modalità di prelievo.

In considerazione dello status delle popolazioni di cinghiali presenti in regione e delle conseguenze in termini di danneggiamenti, viene prolungata la caccia al specie ben oltre i tre mesi canonici (ottobre/dicembre) attraverso lo strumento della caccia di selezione, come previsto dalla normativa nazionale (art. 11-quaterdecies, co.5, della Legge 248/2005) e secondo le tempistiche e modalità previste dal Regolamento Regionale per la gestione faunistico venatoria degli ungulati n. 5 del 27/05/2014.

Per migliorare l'accesso da parte dei cacciatori o di altri operatori (vigilanza, ecc.) a tutti i provvedimenti inerenti il Calendario ed adottati da Province e ATC, e a tutte le informazioni utili (cartografia, periodi di sospensione, ecc.), sono state previste tempistiche e modalità per la loro tempestiva pubblicazione sui rispettivi siti web delle Province e della Regione Abruzzo.

### 1.3 Tutela dell'Orso bruno

Risulta del tutto evidente come l'attività venatoria può determinare impatti significativi non solo sulle specie cacciabili, tanto che in diversi casi si è dimostrato come quest'attività possa comportare effetti anche gravi su specie protette, ivi incluse specie minacciate di particolare interesse conservazionistico. Per far fronte a tali situazioni, nella definizione dei calendari venatori occorre dare attuazione ad eventuali piani d'azione internazionali e nazionali oggi esistenti.

In questo contesto tra le specie faunistiche omeoterme maggiormente in difficoltà sul suolo regionale, sicuramente l'Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), rappresenta una priorità assoluta. L'attuale popolazione di Orso bruno marsicano negli Appennini, stimata in circa 43 individui (*Gervasi et.al., 2008*), è stata caratterizzata da un prolungato periodo di isolamento che ne ha determinato una significativa differenziazione genetica e morfologica dalle popolazioni di orsi dell'arco alpino e del resto d'Europa, ed il suo status di conservazione rimane precario.

Attualmente l'areale della popolazione comprende il Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise (PNALM) e la sua zona di Protezione esterna (ZPE), per una superficie complessiva di circa 2.000 km<sup>2</sup>, mentre nelle aree periferiche a tale comprensorio solo periodicamente si registra la presenza di individui erratici, con densità estremamente contenute. Tale più ampio areale di presenza si estende in una matrice di oltre 10.000 km<sup>2</sup> di habitat idonei alla specie, compresi all'interno del territorio di 5 regioni e 12 province.

Nel caso dell'Orso marsicano la difficoltà di attuare una strategia comune e sinergica tra i vari Enti che, in maniera frammentaria, si occupano di gestione faunistica, viene colmata da alcuni Piani d'azione e Protocolli di seguito enumerati, i cui contenuti sono stati osservati nella stesura del Calendario Venatorio proposto:

- il "**Piano d'Azione nazionale per la tutela dell'orso bruno Marsicano**" (AA.VV. – 2001, Quad.Cons.Natura. Min. Amb. e ISPRA) realizzato sulla base delle migliori conoscenze scientifiche sull'orso bruno marsicano e di un ampio processo



partecipazione e discussione su obiettivi, metodi e azioni necessarie per garantire il miglioramento dello stato di conservazione della specie nell'Appennino centrale;

- il "**Protocollo di intesa per l'attuazione delle azioni prioritarie per la tutela dell'Orso bruno**" promosso dal Ministero dell'Ambiente e sottoscritto il 27 marzo 2014 dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise, dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e dal Ministero dell'Ambiente. Tra gli impegni sottoscritti nel protocollo figura anche quello di limitare gli impatti della caccia.

- "**Protocollo per la tutela dell'Orso Bruno Marsicano e il miglioramento della gestione venatoria – 2014-2018**" sottoscritto nel maggio 2014 tra Ministero dell'Ambiente e Associazioni venatorie nazionali, nel quale si assumono impegni per contribuire alla conservazione dell'orso, in sintonia con quanto previsto dal Piano d'azione PATOM e dal Protocollo d'intesa per la sua attuazione.

In particolare per la tutela di questo Orso il Calendario Venatorio della Regione Abruzzo per la stagione venatoria 2015/16 prevede un apposito allegato, **all.to A) Attività venatoria nelle zone PATOM**, in cui viene prevista una area di gestione definita da apposita cartografia disponibile sul portale cartografico regionale. In detta area l'attività venatoria viene modulata sulla base degli obiettivi gestionali attraverso principalmente il divieto della preapertura, della braccata e dell'addestramento cani, l'impostazione di un periodo di caccia al cinghiale congruente con le finalità di tutela per la specie, ecc..

#### 1.4 Basi biologiche del Calendario Venatorio

Appare del tutto evidente come le disposizioni del Calendario Venatorio in termini di modalità di caccia, limiti temporali, limiti di prelievo, ecc., traggono origine sia dalle vigenti norme legislative e regolamentari, sia dalle attuali conoscenze biologiche per le singole specie. Difatti i periodi riproduttivi, anticipati da quelli pre-nuziali, i periodi di cura parentale per la prole, ecc., condizionano le scelte dell'attività venatoria per le singole specie, in applicazione del principio generale della tutela della fauna selvatica omeoterma, che è il fondamento della vigente ed attuale normativa nazionale della caccia.

Come noto Part. 7 della Direttiva Europea sulla Conservazione degli Uccelli selvatici 2009/147/CE, stabilisce che questi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Questi principi sono motivati da evidenti ragioni biologiche e di conservazione che possono essere sintetizzate come segue.

Il prelievo di individui nidificanti ha pesanti ripercussioni negative sulla dinamica della popolazione interessata poiché elimina la fonte stessa del reclutamento, costituita dalla loro progenie.

Inoltre il prelievo di individui che hanno ancora giovani dipendenti dalle loro cure può determinare un elevato tasso di mortalità tra questi ultimi, innescando un fenomeno simile a quello descritto al punto precedente.

Per questa motivazione, a titolo di esempio, il Calendario Venatorio proposto per la stagione 2015/16 prevede la preapertura ai primi di settembre ex art. 18, co.2, L.157/92, oltre che alle specie emergenti Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia, alla sola specie l'ortora, per evidenti motivazioni legate alla loro anticipata partenza per i luoghi di svernamento. Il prelievo di individui durante il ritorno ai luoghi di nidificazione, infine, può determinare alterazioni nella struttura delle popolazioni



(rapporto numerico tra le classi di sesso e di età) e tende ad eliminare i riproduttori migliori. Allo scopo il Calendario proposto per la stagione 2015/16 prevede la chiusura della caccia ai migratori autunnali (turdidi, anatidi, scolopacidi, caradriddi, ecc.) al 20 gennaio 2016, ovvero in anticipo rispetto alle previsioni della L.157/92 ed in taluni casi anche ai limiti temporali suggeriti dal "Key concepts document".

### 1.5 Comitato *ORNIS* e documento *KEY CONCEPTS*

La Commissione Europea ha a suo tempo istituito un comitato scientifico (*Comitato Orni*), costituito da esperti ornitologi, che ha ricevuto il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. I risultati del lavoro del Comitato sono riportati nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001.

I migliori dati della letteratura scientifica disponibile e quelli raccolti direttamente dall'ISPRA hanno rappresentato la base per la definizione dei periodi di riproduzione e di migrazione riferiti all'Italia e contenuti nel "Key concepts document"; essi dimostrano che nel nostro Paese per molte delle specie cacciabili l'inizio della migrazione prenuziale avviene durante il mese di febbraio e per alcune già nel mese di gennaio. Inoltre i recenti mutamenti climatici hanno dimostrato di influenzare i tempi della migrazione degli uccelli, determinando generalmente un anticipo dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione legato ad una partenza più precoce dalle aree di svernamento africane.

### 1.6 Influenza della caccia sulla dinamica delle popolazioni

In ottemperanza ad un basilare principio di dinamica delle popolazioni ed indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale.

Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti. Va infine rilevato che anche i paesi dell'Europa mediterranea che in passato adottavano calendari estesi al mese di febbraio



stanno progressivamente anticipando la chiusura della stagione di caccia agli uccelli migratori.

### 1.7 Calendari venatori e stato di conservazione delle specie

La stesura dei calendari venatori deve basarsi anche sullo stato di conservazione, generale e locale, delle diverse specie, perché, soprattutto per gli uccelli migratori, la durata della stagione di caccia rappresenta un elemento importante nel determinare la quantità di individui che possono essere abbattuti.

Anche il carnere giornaliero o stagionale delle singole specie dovrebbe trarre origine sulla base dei dati di abbondanza delle rispettive specie. Anche in questo frangente nella stesura del Calendario Venatorio e per colmare questa lacuna di disponibilità di dati oggettivi, ci si è rifatti ad un importante documento adottato dalla Comunità Europea per la definizione dello stato di conservazione e le informazioni riguardanti consistenza e trend delle popolazioni. Il documento "*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*" di BirdLife International, 2004, presenta un'analisi dello stato di conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti in Europa, individuando quelle prioritarie (Species of European Conservation Concern o SPEC) in modo da poter attuare azioni di conservazione volte a migliorarne lo status.

In base a questo sistema ciascuna delle specie avifaunistiche in difficoltà presenti e cacciabili in Abruzzo è stata assegnata alle seguenti categorie:

**SPEC 1:** specie presente in Europa e ritenuta di interesse conservazionistico globale, in quanto classificata come gravemente minacciata, minacciata, vulnerabile prossima allo stato di minaccia o insufficientemente conosciuta secondo i criteri della Lista Rossa IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura):  
**nessuna specie tra quelle cacciabili in Abruzzo.**

**SPEC 2:** specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione sfavorevole:

- **Moriglione** (*Aythya ferina*),
- **Coturnice** (*Alectoris graeca*),
- **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*),
- **Combattente** (*Philomachus pugnax*).

**SPEC 3:** specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole:

- **Canapiglia** (*Anas strepera*),
- **Codone** (*Anas acuta*),
- **Marzaiola** (*Anas quequedula*),
- **Mestolone** (*Anas clypeata*),
- **Moretta** (*Aythya fuligula*),
- **Starna** (*Perdix perdix*),
- **Quaglia** (*Coturnix coturnix*),
- **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*),
- **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*),
- **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*),
- **Tortora** (*Streptopelia turtur*),
- **Allodola** (*Alauda arvensis*).



La caccia alle specie sopra indicate dovrebbe avvenire solo in presenza di piani di gestione adeguati che prevedano anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino. Al momento sono disponibili diversi Piani di gestione comunitari delle specie di uccelli dell'allegato II della direttiva per le quali è stato rilevato uno stato di conservazione sfavorevole tra i quali quelli relativi a **Quaglia, Pavoncella, Beccaccia, Tortora e Allodola**. Questi piani di gestione debbono essere integrati da programmi di monitoraggio in grado di evidenziare la dinamica di popolazione delle specie coinvolte, anche attraverso una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulla dinamica stessa. La mancanza dei dati di carniere (pressoché generalizzata nel nostro Paese) rappresenta quindi un serio fattore limitante per l'applicazione dei piani di gestione delle specie in declino.

A tal riguardo ed a titolo di esempio occorre segnalare che il Calendario prevede per la caccia alla **coturnice (SPEC 2)** una significativa serie di limitazioni all'attività venatoria contenute in apposito allegato (**All.to C-Caccia alla Coturnice**).

### 1.8 Calendari venatori e condizioni generali della gestione venatoria

La definizione dei tempi di caccia non può non tenere conto anche delle modalità con cui la gestione faunistico venatoria viene praticata nel nostro Paese. In questo senso elementi rilevanti di cui occorre tenere in debito conto nella stesura dei Calendari Venatori sono:

- organizzazione della presenza dei cacciatori sul territorio caratterizzata da unità di gestione (ATC) molto vaste;
- mancata rispondenza del prelievo teoricamente ammesso alla reale consistenza delle popolazioni cacciate;
- carenza o assenza di dati statistici solidi che rendano conto dell'entità reale del prelievo venatorio;
- preparazione media dei cacciatori;
- basso livello di vigilanza in materia venatoria posto in essere dagli Organi preposti.

### 1.9 Periodi di caccia consentiti

Va innanzitutto ricordato che, nello stabilire i periodi di caccia per ciascuna specie, deve essere rispettato l'arco temporale massimo di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 2.

In tale ottica, operando un confronto tra i periodi cacciabili previsti della legge n. 157/92 così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ed i periodi di fine riproduzione così come indicati nel "*Key concepts document*", si evidenzia che:

1. **Preapertura** - nel caso della cosiddetta "pre-apertura", possibilità concessa alle regioni (art. 18, comma 2) con il limite massimo di anticipazione posto al 1 settembre, l'anticipazione risulta incompatibile per le seguenti sei specie di nostro interesse : **Alzavola, Coturnice, Quaglia, Fagiano, Porciglione e Starna**. In particolare nel caso della Quaglia, della Coturnice e del Fagiano l'incompatibilità riguarda le prime due decadi di settembre, nel caso della Starna tutto il mese di settembre. Il **Colombaccio** mostra una situazione particolare poiché è caratterizzato da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre. Per questa



specie la "Guida alla disciplina della caccia" giudica tuttavia accettabile una sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui essa gode in Europa.

**2. Apertura terza domenica di settembre** - l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre (sebbene prevista dalla normativa vigente) non sarebbe compatibile con le date dei Key concepts nel caso della **Starna**, del **Fagiano**, della **Quaglia** e del **Colombaccio**.

**3. Chiusura caccia uccelli migratori** - Se si confrontano il periodo di inizio della migrazione prenuziale indicato nel "Key concepts document" e le date di chiusura della caccia agli uccelli migratori previste dalla legge n. 157/92 (31 gennaio) la situazione appare più complessa ed in particolare

a) Per **Marzaiola**, **Mestolone**, **Moriglione**, **Moretta**, **Pavoncella**, **Frullino** e **Beccaccino**, le due indicazioni temporali coincidono;

b) Per **Fischione**, **Porciglione**, **Gallinella d'acqua**, **Colombaccio**, **Allodola**, **Quaglia** e **Tortora** teoricamente il termine della stagione venatoria potrebbe essere spostato sino alla prima decade nel mese di febbraio; tra le citate specie solo per il Colombaccio si propone nel Calendario la chiusura al 10 febbraio; per le altre specie va segnalato innanzitutto che alcune di esse (**Quaglia** e **Tortora**) non risultano presenti sul territorio abruzzese in tale data, e che per altre (**Porciglione**, **Gallinella d'acqua**) il divieto di utilizzo di cani al 20 gennaio ne impedirebbe comunque di fatto lo svolgimento della caccia.

c) per **Canapiglia**, **Alzavola**, **Germano reale**, **Codone**, **Folaga**, **Combattente**, **Beccaccia**, **Cesena**, **Tordo bottaccio** e **Tordo sassello** la chiusura della caccia dovrebbe avvenire prima della fine del mese di gennaio; nel Calendario viene proposta la chiusura al 20 gennaio;

### 1.10 Tempi di caccia stabiliti e gruppi ecologici

Riguardo alla scelta dei periodi di caccia stabiliti nel Calendario venatorio, occorre evidenziare una significativa discrepanza tra periodi stabiliti dalla L.157/92, i periodi di congruenza individuati dal documento di riferimento europeo del *Key concept* e i periodi suggeriti dall'ISPRA nel documento delle *Linee guida per la stesura dei calendari venatori*. In particolare il documento europeo individua periodi di caccia più restrittivi rispetto alla citata normativa nazionale, mentre le Linee guida dell'ISPRA lo sono ancor più rispetto al *Key concept*. Addirittura anche il parere ISPRA formulato al Calendario venatorio, sebbene supportato da motivazioni tecniche congruenti con le attuali conoscenze in campo biologico, risulta ancor più restrittivo rispetto alle Linee guida emanate nell'anno 2010 dallo stesso Istituto.

Questa non omogeneità dei periodi di caccia alle singole specie, rende le scelte delle Amministrazioni precedenti, particolarmente ardue sia sotto il profilo tecnico che sotto quello puramente politico.

Un aiuto in tal senso viene fornito dall'ISPRA che nelle sue *Linee guida per la stesura dei Calendari venatori*, suggerisce che una corretta programmazione delle previsioni di modalità e periodi caccia nel Calendario Venatorio può essere realizzata attraverso l'individuazione dei gruppi ecologici, da realizzarsi sia sulla base delle caratteristiche biologiche ed ecologiche delle varie specie sia nel rispetto delle abitudini e consuetudini venatorie delle varie aree geografiche.

Come suggerito dalla già citata "Guida alla disciplina della caccia", la possibilità di



esercitare il prelievo venatorio in base a calendari differenziati per specie e/o per aree geografiche è ammissibile solo a condizione che venga assicurata l'assenza di **disturbo indotto** dall'attività venatoria nei confronti di specie non cacciabili nel medesimo periodo. Per queste motivazioni i periodi di caccia e le modalità di caccia alle singole specie nel Calendario Venatorio della Regione Abruzzo 2015/16 sono stati programmati in maniera semplificata e per "**gruppi ecologici**".

Il rispetto di tale presupposto nella stesura del Calendario in oggetto, ritenuto ai fini pratici molto importante, ha comportato in taluni casi la restrizione o l'ampliamento per pochi giorni di alcuni periodi cacciabili; è il caso dei periodi di chiusura del **beccaccino** e del **frullino**, posticipate di pochi giorni (dal 17 al 20 gennaio) o viceversa i periodi di chiusura di diverse specie di uccelli acquatici (Germano reale, Moriglione, Mestolone, ecc.) anticipate di alcuni giorni (dal 31 al 20 gennaio).

Sempre nell'ottica di ridurre il disturbo sulle diverse componenti faunistiche, viene posto in Calendario il divieto di utilizzo del cane da seguita a partire dal 31 dicembre, con possibilità di suo utilizzo alla sola **volpe** attraverso specifico regolamento; in tale maniera si riduce il disturbo anche sugli altri mammiferi non cacciabili nel medesimo periodo (**lepre e cinghiale**), le cui attività venatorie trovano motivazione esclusivamente con l'utilizzo di detto cane.

A questo proposito giova ricordare che nelle aree di concentrazione di uccelli migratori si riscontrano, soprattutto nel caso di anatre e limicoli, stormi pluri-specifici in transito e sosta, il che rende difficile assicurare tali precondizioni di tutela. A tal riguardo con la chiusura prevista nella proposta di Calendario Venatorio al 20 gennaio di **anatidi** e **caradriddi**, il divieto di utilizzo di cane da ferma e di caccia vagante a tale data ed il divieto di caccia dopo il 20 gennaio 2016 ad una distanza inferiore ai 500 metri da ambienti acquatici, si persegue una tutela generalizzata dei pochi e residuali ambienti umidi presenti in regione, con particolare riferimento alla tutela delle specie in difficoltà.

Questa chiusura risulta significativamente in anticipo rispetto alle previsioni della L.157/92 ed in taluni casi anche ai limiti temporali suggeriti dal "*Key concepts document*" (30 gennaio).

D'altra parte, a testimonianza del fatto che la caccia può costituire un importante fattore di disturbo nel caso degli uccelli acquatici esistono numerosi e solidi dati scientifici che, a parità di condizioni ambientali, mettono in diretta relazione l'incremento dei contingenti di uccelli presenti in una determinata area con il regime di protezione in essa instaurato. Nello stesso senso deve essere letto il divieto di caccia "generalizzato" su tutte le aree di foce, riconosciute quale punto di snodo per le specie migratrici legate all'acqua, presente all'art. 6-Divieti.

Un elemento da prendere in considerazione, anch'esso citato nella "Guida alla disciplina della caccia" quale ulteriore fattore da evitare, oltre al disturbo, è costituito dal problema delle specie tra loro simili, vale a dire la possibile **confusione tra specie** cacciabili in un determinato periodo e quelle che, nello stesso periodo, risultano protette ed il loro conseguente **abbattimento involontario**. Il grado di rischio è assai variabile in funzione delle specie, della stagione (stato della muta), del sesso (nel caso di piumaggi differenti), della propensione a creare gruppi polispecifici, delle condizioni di visibilità e della preparazione dei cacciatori.

Al riguardo nel Calendario Venatorio 2015/16 con la chiusura al 20 gennaio della caccia al "gruppo ecologico" della migratoria presente nelle aree umide (**anatidi**)



trampolieri in genere), si scongiura l'abbattimento (più o meno involontario) della Beccaccia o di altre specie SPEC.

## 2. PARTE SPECIALE

### 2.1 Premessa

Il documento "Linee guida per la stesura dei Calendari Venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42" edito dall'ISPRA e trasmesso alle Amministrazioni locali impegnate nella programmazione dell'attività venatoria, fornisce indicazioni anche sui periodi di caccia per le diverse specie. L'ISPRA ha seguito un criterio di aggregazione in gruppi "ecologico-gestionali" che tiene conto delle affinità fenologiche ed ecologiche nonché delle modalità, esclusive o prevalenti, con cui esse vengono o dovrebbero essere cacciate. I periodi definiti nel documento "Key concepts" vengono indicati come l'ultimo giorno della decade di riferimento nel caso della fine della riproduzione e dipendenza ed il primo giorno della decade di riferimento nel caso dell'inizio della migrazione prenuziale. Per quanto riguarda l'apertura della caccia vengono di norma considerate le date previste dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 1, con l'eccezione di poche specie per le quali l'anticipazione di cui al comma 2 della stessa norma viene giudicata accettabile, sia pure con alcune limitazioni.

Per ciascuna specie cacciabile trattata per "gruppo ecologico" d'appartenenza, vengono esposti cenni dello status nazionale e regionale, alcune conoscenze della biologia/ecologia della specie in grado di influire/motivare scelte in ambito venatorio ed infine la proposta di prelievo venatorio inserita nel Calendario Venatorio 2015/2016, con particolare riferimento ai periodi scelti per la caccia alla singola specie.

### 2.2 Galliformi

Nella programmazione della caccia alle specie avifaunistiche appartenenti all'ordine *galliformes* in Abruzzo occorre ricordare che:

1. i dati sulla loro consistenza in Abruzzo tratti da studi scientifici o adeguate analisi standardizzate, o anche quelli relativi ai prelievi venatori, sono frammentari, difficilmente disponibili e riferibili ad aree localizzate (es. ZRC, Aree Cinofile, ecc.);
2. il loro stato di conservazione dovrebbe essere valutato a livello locale e per ciascuna unità territoriale di gestione (Ambiti territoriali di caccia, Aziende faunistico-venatorie, ecc.);
3. il periodo di fine della dipendenza dalle cure parentali (sensu Key concepts) non coincide con il completo sviluppo fisico e di piumaggio, che si colloca in un periodo più avanzato di alcune decadi. Inoltre nel caso dei Fasianidi sono frequenti seconde covate (covate di sostituzione) conseguenti alla perdita delle prime a causa dei lavori agricoli e ciò determina la frequente presenza di soggetti immaturi anche nella seconda e terza decade del mese di settembre;
4. in mancanza di Piani di gestione per i galliformi stanziali, succede che gli individui cacciati non appartengono a popolazioni stabili oggetto di programmi di gestione, bensì agli stock di immissione artificiale (pronta caccia).

#### 2.2 a) Coturnice (*Alectoris greca*)

La coturnice è considerata da BirdLife International come SPEC 2; la Direzione



2009/147/CE classifica la Coturnice come specie prioritaria, inserita nell'Allegato A (ex Allegato I) (**specie che necessitano di misure speciali di conservazione dell'habitat**). La specie è inserita nell'Allegato B/1 (ex Allegato II/1) (**specie cacciabile nell'UE, secondo il criterio della saggia utilizzazione**) ed è inclusa tra le specie protette (Allegato III) della Convenzione di Berna.

A livello nazionale la specie è diffusa, con densità assai variabili ed una generale tendenza al decremento lungo l'arco alpino e nella parte centro-meridionale della catena appenninica.

In **Abruzzo** la specie dopo il forte declino subito progressivamente fino agli anni 90, universalmente riconosciuto come causato sia alla pressione venatoria, sia dall'inquinamento genetico conseguente alle immissioni, sia alla modificazione degli habitat, vive oggi una situazione di ripresa dovuta (sempre verosimilmente considerato che mancano dati solidi), al completo regime di tutela dei suoi areali. Con l'istituzione di vastissimi Parchi Nazionali (Gran Sasso Laga e Maiella) e Regionali (Velino Sirente), infatti, possiamo stimare che circa il 90% gli areali della specie risultano oggi esclusi dalla caccia.

La specie non è più nella condizione di sostenere un diffuso prelievo venatorio, così come avveniva nel passato. E' necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

**Proposta** - Congruentemente con quanto previsto dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei Calendari Venatori, il Calendario proposto prevede al riguardo la pubblicazione di apposito allegato (All.to C - caccia alla Coturnice) contenente in particolare:

1. caccia sulla base di piani di abbattimento con il parere favorevole ISPRA e nei soli distretti di gestione individuati dalle Province;
2. divieto di pre-apertura nei distretti di gestione anche ad altre specie;
3. prelievo consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Provincia e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo;
4. prelievo massimo giornaliero 1 capo e stagionale da stabilire sulla base dei Piani di prelievo;
5. obbligo di registrazione e comunicazione telefonica immediata dei capi prelevati all'ATC competente per territorio.

Il periodo di caccia individuato, compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre) e con la necessità di consentire un più completo sviluppo anche delle covate tardive.

## 2.2 b) Starna (*Perdix perdix*)

La starna viene considerata da BirdLife International come SPEC 3; La Direttiva 2009/147/CE inserisce la Starna italiana (*Perdix perdix italica*) nell'Allegato A (ex



(specie che necessitano di misure speciali di conservazione dell'habitat). La specie generale (*Perdix perdix*) è, invece, inserita nell'allegato B/1 (ex II/1) (specie cacciabile nell'UE, secondo il criterio della saggia utilizzazione) e C/1 (ex III/1) (specie commercializzabile se gli esemplari sono stati lecitamente ottenuti). A prescindere dall'esito degli accertamenti genetici e tassonomici sulla validità della forma P.p. italiana, non si può trascurare la condizione delle residue popolazioni della specie in Italia.

Nel nostro Paese a partire dal secondo dopoguerra si è assistito ad una progressiva contrazione della specie autoctona (*Perdix perdix italica*) con una diminuzione degli effettivi e una riduzione dell'areale. Dall'analisi dei carnieri venatori e dei censimenti faunistici, tale tendenza è confermata e generalizzabile in tutta Europa.

In **Abruzzo** a partire dagli anni '60, i cambiamenti avvenuti nell'ambiente rurale italiano hanno condotto ad un graduale impoverimento degli habitat che ha determinato un primo declino delle popolazioni. Nei primi anni '70 la specie ha subito una brusca riduzione numerica legata sia alle variazioni ambientali e sia allo sviluppo in quegli anni di una attività venatoria di massa. Dagli anni '80 la specie ha subito una forte regressione: la riproduzione naturale è praticamente nulla, mentre le sparute presenze degli esemplari sono ormai solo il frutto di immissioni più o meno regolari. Va aggiunto che tali immissioni vengono effettuate con il materiale disponibile presso gli allevamenti, più o meno locali, ovvero con animali i cui ceppi originari sono di provenienza alloctona. Tali immissioni hanno causato l'alterazione dei caratteri propri delle forme autoctone (*Perdix perdix italica* Hartert, 1917), accelerando di fatto il processo di deperimento delle popolazioni superstiti (Violani et al., 1988), tanto che esse possono essere considerate ormai estinte come entità definita (Matteucci e Tosso, 1985).

Attualmente si registra la presenza di piccoli gruppi, coppie e nidiate, sempre legata a interventi di immissioni a scopo di ripopolamento. Mancano popolazioni stabili autoriproducentesi in grado di dare garanzia di stabilità o potenziale di espansione. Una condizione a tal punto compromessa delle popolazioni "autosufficienti" rappresenta una situazione di particolare rischio per la specie.

**Proposta di Calendario** - Nelle more della definizione di un Piano d'azione nazionale per la Starna, al fine di sviluppare una strategia che consenta da un lato l'urgente conservazione delle popolazioni in grado di automantenersi in assenza di immissioni (ormai estremamente rarefatte e localizzate) e, dall'altro, la possibilità di esercitare il prelievo venatorio solo in presenza di densità e consistenze di popolazione in grado di consentire la programmazione della sostenibilità del prelievo stesso, l'ISPRA suggerisce alcune necessarie prescrizioni che sono state così inserite nel Calendario Venatorio regionale:

1. prelievo subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia;
2. espresso divieto di caccia alla starna in caso di mancata predisposizione dei piani di prelievo o per mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia;
3. periodo di caccia dal 3 ottobre al 30 novembre;
4. prelievo massimo giornaliero 2 capi e stagionale 10 capi;
5. caccia a carico degli esemplari immessi nelle Aziende agro-turistico-venatorie, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla legge n. 157/92, art. 18, comma

Si precisa che il periodo di caccia compreso **tra il 3 ottobre ed il 30 novembre**



come espressamente raccomandato dall'ISPRA, risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (3° decade di settembre).

### 2.2 c) Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Il Fagiano ha uno stato di conservazione favorevole in Europa (**specie non SPEC**). In Italia, come in molti altri paesi europei, lo stato delle popolazioni realmente selvatiche è difficilmente stimabile per le interferenze dovute ai soggetti allevati ed abbondantemente introdotti a scopo di ripopolamento. Il trend delle popolazioni naturali sembra da alcuni decenni in decremento, ma esistono forti differenze a livello locale condizionate soprattutto dagli interventi gestionali e dalle immissioni. Secondo autorevoli fonti (*Meriggi, 1992*) in Italia la popolazione del Fagiano sarebbe costituita da sub-popolazioni completamente isolate e localizzate in aree protette o a esercizio venatorio riservato, mentre nel territorio aperto alla caccia i nuclei non sarebbero autoportanti ma mantenuti esclusivamente attraverso il regolare ripopolamento.

Anche in **Abruzzo** le scarse popolazioni naturali di fagiano, costituite da nuclei stabili e riprodottesi della specie, risultano reperibili quasi esclusivamente nelle Zone di Ripopolamento e cattura.

**Proposta di Calendario** - La ridotta estensione degli areali delle popolazioni naturali di fagiano, attualmente presenti in Abruzzo quasi esclusivamente all'interno di aree protette e Istituti di tutela correttamente gestiti (Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree Cinofile, ecc.), la contingente scarsa produzione di capi in tali istituti e soprattutto la grande utenza venatoria che si rivolge a questa specie, non consentono nei nostri territori l'abbandono delle attività di ripopolamento come pratica gestionale, almeno sui territori in cui si pratica attività venatoria alla specie. Inoltre, nell'ottica di un eventuale programma di recupero della starna, le fasce ambientali maggiormente vocate per quest'ultima, dovrebbero essere escluse da interventi sul fagiano. Tale analisi conduce a individuare per il quinquennio prossimo una strategia d'azione che da una parte sottenda al mantenimento/gestione delle popolazioni naturali impiantate nelle ZRC, ma dall'altra contemporaneamente assicuri sui territori cacciabili una presenza sufficiente a coprire almeno in parte i fabbisogni della cospicua utenza venatoria.

In tale ottica l'ISPRA ritiene necessarie le seguenti prescrizioni, che sono state introdotte nel documento in discussione:

1. adozione di una regolamentazione del prelievo che abbia come obiettivo la conservazione di contingenti autosufficienti in natura, almeno in distretti per la gestione sostenibile della piccola selvaggina stanziale nell'ambito degli ATC e nelle Aziende faunistico-venatorie.
2. periodo di caccia "generico" **dal 20 settembre al 30 novembre** (compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre);
3. periodo di caccia nei soli "**distretti di gestione**" con monitoraggi standardizzati della popolazione e piani di prelievo, **dal 1 dicembre al 20 gennaio**;
4. prelievo massimo giornaliero 2 capi e stagionale 10 capi.

### 2.3 CORVIDI



Nella programmazione della caccia alle specie avifaunistiche non migratrici appartenenti alla Famiglia *corvidae* in Abruzzo occorre ricordare che:

- si tratta sostanzialmente di specie non in difficoltà bensì, all'opposto, di specie ubiquitarie ed emergenti in grado di avvantaggiarsi di situazioni ambientali ed ecologiche di squilibrio;
- talvolta sono in grado di condizionare negativamente consistenza e dinamica di popolazioni di altra fauna selvatica e per questo sono oggetto di operazioni di controllo da parte degli enti gestori, ai sensi dell'art. 19 L.157/92 e dell'art. 44 L.R. 10/2004;
- non si tratta di specie oggetto di caccia specifica ma gli abbattimenti possono essere considerati quasi occasionali;
- per tutte le susesposte motivazioni i periodi cacciabili risultano molto estesi, ovvero indicativamente da settembre a gennaio;

### 2.3 a) Cornacchia grigia (*Corvus corone*)

La specie è considerata in buono stato di conservazione a livello europeo (specie non SPEC). La specie risulta oggi ben presente in **Abruzzo**; fino agli anni 80 la Cornacchia grigia era presente quasi esclusivamente in aree montane e pedemontane con scarsa copertura arborea, mentre oggi la specie può considerarsi ubiquitaria essendo presente in tutti gli ambienti naturali anche molto antropizzati ed urbani. Anche per questa specie di Corvidae il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni.

Le attività di controllo della specie, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa su aree di piccole dimensioni.

**Proposta di Calendario** - Congruentemente con le indicazioni dell'ISPRA, che ritiene possibile la caccia a partire dal mese di settembre in quanto compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (3° decade di agosto), nel Calendario viene previsto:

- **pre-apertura** a settembre per tre giornate fisse (2, 5 e 6 settembre) nella sola modalità dell'appostamento, ai sensi art. 18, comma 2 della legge n. 157/92;
- periodo di **caccia "vagante"** compreso tra il 21 settembre ed il 20 gennaio;
- prelievo nella sola modalità dell'**appostamento**, tra il 18 gennaio ed il 31 gennaio;

### 2.3 b) Gazza (*Pica pica*)

La specie è considerata in buono stato di conservazione a livello europeo (specie non SPEC). In Italia ed in Abruzzo la Gazza è ampiamente distribuita su tutto il rispettivo territorio. La specie ha mostrato recentemente un ampliamento dell'areale in diverse situazioni locali ed un pressoché generalizzato incremento delle consistenze.

Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della specie, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa su aree di piccole dimensioni.



Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (3° decade di luglio). Tuttavia è fortemente raccomandabile un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio, in corrispondenza dell'esercizio della caccia in forma vagante ad altre specie.

Il prelievo anticipato al 1° settembre, per alcune giornate fisse e nella sola modalità dell'appostamento, ai sensi art. 18, comma 2 della legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile, come pure il posticipo della chiusura al 10 di febbraio, sempre nella modalità dell'appostamento.

**Proposta di Calendario** - Congruentemente con le indicazioni dell'ISPRA, nel Calendario si propone:

- **pre-apertura** a settembre per tre giornate fisse (2, 5 e 6 settembre) nella sola modalità dell'appostamento, ai sensi art. 18, comma 2 della legge n. 157/92;
- periodo di **caccia "vagante"** compreso tra il 21 settembre ed il 20 gennaio;
- prelievo nella sola modalità dell'**appostamento**, tra il 18 gennaio ed il 31 gennaio;

### 2.3 c) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La specie è considerata in buono stato di conservazione a livello europeo (**specie non SPEC**). In **Abruzzo** è ampiamente distribuita negli ambienti provvisti di vegetazione arborea con esclusione degli ambienti intensamente coltivati, mostrando un progressivo ampliamento del proprio areale con conseguente incremento delle popolazioni. Il prelievo venatorio risulta relativamente modesto ed in generale non sembra incidere in modo significativo sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della specie, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, sono attuate da poche amministrazioni ed in maniera assai localizzata, pertanto non sono generalmente in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni.

**Proposta di Calendario** - Congruentemente con le indicazioni dell'ISPRA, e omogeneamente con le restanti specie di *corvidi* cacciabili, nel Calendario viene previsto :

- **pre-apertura** a settembre per tre giornate fisse (2, 5 e 6 settembre) nella sola modalità dell'appostamento, ai sensi art. 18, comma 2 della legge n. 157/92;
- periodo di **caccia "vagante"** compreso tra il 21 settembre ed il 20 gennaio;
- prelievo nella sola modalità dell'**appostamento**, tra il 18 gennaio ed il 31 gennaio;

### 2.4 UCCELLI ACQUATICI

Nella programmazione della caccia alle specie avifaunistiche acquatiche in Italia occorre ricordare quanto suggerito dall'ISPRA nel richiamato documento delle "Linee guida per la stesura dei Calendari Venatori" :

- I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili per quanto concerne la popolazione svernante della maggior parte delle specie; non vengono invece realizzati monitoraggi sistematici relativi alla componente migratrice delle popolazioni;
- non sono disponibili dati dei carnieri realizzati nel complesso del territorio cacciabile, ma solo informazioni a livello locale, caratterizzate da un grado di



molto variabile;

- Padozione di tempi e modi di prelievo differenziati per le diverse specie, nell'ambito dei gruppi degli Anatidi (e Folaga) e dei limicoli, risulta criticabile in funzione del fatto che il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano spesso stormi polispecifici e frequentano quasi sempre ambienti aperti; da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme e per "gruppi ecologici", nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie;
- non appare opportuna l'anticipazione del prelievo agli inizi di settembre, poiché, in tale periodo dell'anno, l'esercizio della caccia nelle zone umide è da ritenersi impattante sulle popolazioni di Anatidi nidificanti localmente e su molte specie migratrici di interesse conservazionistico;
- In attesa di una auspicabile regolamentazione dei prelievi a livello europeo, la gestione venatoria degli uccelli acquatici dovrebbe essere realizzata in maniera commisurata alla consistenza media delle popolazioni svernanti e/o migranti, da cui la necessità di garantire sempre l'esistenza di forme idonee di monitoraggio delle popolazioni, di formulazione dei piani di prelievo e di verifica dei carnieri. Stanti le attuali modalità con cui è consentito il prelievo venatorio (limiti di carniera non commisurati alla consistenza delle popolazioni), appare fondamentale evitare il prelievo o il semplice disturbo venatorio nei periodi di massima vulnerabilità (migrazione pre-riproduttiva, periodo di muta e emancipazione dei giovani, ondate di maltempo).
- Il problema dell'abbattimento involontario di specie protette (es. Moretta tabaccata) potrebbe essere in parte limitato qualora si adottassero serie forme di specializzazione dei cacciatori, comprensive di appositi percorsi didattici ed esami di idoneità;
- Risulta urgente dare pratica attuazione, anche nelle zone umide non comprese nelle ZPS e ZSC nell'ambito della Rete Natura 2000, al recepimento dell'accordo AEWa che, tra le altre azioni, prevede il divieto dell'uso, nelle zone umide, di munizioni da caccia con pallini di piombo, che hanno dimostrato di indurre una mortalità additiva nelle popolazioni degli uccelli acquatici.

**Proposta di Calendario** - Malgrado il buono stato di conservazione in Europa delle specie sotto menzionate, e l'elevata consistenza delle popolazioni svernanti in Italia, che consentirebbero la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, occorre tenere in debito conto sia il fattore di disturbo delle aree umide e sia i rischi di confusione con altre specie di anatre legati all'attività venatoria in detto periodo e meglio trattati precedentemente. Considerato l'ambiente caratteristico di questo "gruppo ecologico", appare evidente la necessità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme e nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie.

Pertanto alla luce di ciò il periodo cacciabile proposto per le specie avifaunistiche acquatiche di seguito enunciate, espressamente considerato dall'ISPRA idoneo per la conservazione e la razionale gestione delle stesse specie, è compreso **tra il 3 ottobre ed il 20 gennaio, con la previsione di un carniera massimo di 8 capi giornalieri e 25 capi stagionali.**



#### 2.4 a) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

La specie è considerata in buono stato di conservazione a livello europeo (**specie non SPEC**). Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° gennaio (1° decade di gennaio).

Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

#### 2.4 b) Canapiglia (*Anas strepera*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata depauperata ed in uno stato di conservazione sfavorevole (**SPEC 3**).

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3° decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre.

#### 2.4 c) Fischione (*Anas Penelope*)

A livello europeo la specie è considerata complessivamente stabile ed in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**). Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione prenuziale è fissato al 20 febbraio (terza decade di febbraio).

Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale entro il mese di gennaio (Spina e Serra, 2003, Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'"Atlante della migrazione degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di



compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

#### 2.4 d) Codone (*Anas acuta*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

Il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (zone umide costiere di Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia), probabilmente in parte composte da individui che non sono in grado di migrare per menomazioni provocate dall'attività venatoria. Il Codone frequenta le zone umide interne e costiere italiane come migratore regolare e svernante. Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio della migrazione prenuziale è fissato al 20 gennaio (3° decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre.

#### 2.4 e) Mestolone (*Anas clipeata*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3).

La distribuzione degli svernanti è piuttosto concentrata nelle zone umide costiere dell'alto Adriatico ed in Sardegna. Il 94% della popolazione svernante è stata rilevata in soli 24 comprensori, con il 18% nel principale di questi (Quartu-Molentargius). Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1° decade di febbraio).

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

#### 2.4 f) Moriglione (*Aythya ferina*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 2).

La specie frequenta il nostro Paese regolarmente durante la migrazione e la fase di svernamento. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1° decade di febbraio).

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo



conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

#### 2.4 g) Alzavola (*Anas crecca*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**). In Italia l'Alzavola è formalmente anche sedentaria e nidificante sebbene pochissimi siano i casi di riproduzione accertati (stimate 20-50 coppie), generalmente limitati alla Pianura Padana interna e costiera ed alla Toscana; tale situazione non risulta modificata rispetto ai dati storici. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissato al 10 settembre (1° decade di settembre) e l'inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3° decade di gennaio).

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre.

#### 2.4 h) Marzaiola (*Anas querquedula*)

A livello europeo la Marzaiola è attualmente considerata in declino (**SPEC 3**).

La specie è migratrice nidificante (estiva), con popolazione prevalentemente concentrata nella Pianura Padana e presenze più localizzate ed irregolari nelle regioni centro meridionali ed insulari. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1° decade di febbraio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts".

#### 2.4 i) Folaga (*Fulica atra*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**).

La Folaga è sedentaria e nidificante in tutto il Paese, più scarsa e localizzata nelle regioni alpine, in quelle del medio Versante Adriatico ed in quelle meridionali. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3° decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre.



#### 2.4 l) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

A livello europeo la Gallinella d'acqua è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**).

La specie è sedentaria e nidificante in tutto il Paese, comprese alcune piccole isole, più abbondante nelle regioni settentrionali e nelle aree pianeggianti. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° marzo (1° decade di marzo).

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

#### 2.4 m) Porciglione (*Rallus aquaticus*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**). Il Porciglione è sedentario e nidificante in quasi tutte le regioni, con maggiore diffusione nella Pianura Padana e nel medio-alto Versante Tirrenico. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2° decade di settembre) e l'inizio della migrazione prenuziale al 20 febbraio (3° decade di febbraio).

Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre.

#### 2.4 n) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (**SPEC 3**).

Il Beccaccino non nidifica in Italia se non in modo irregolare e del tutto occasionale (casi recenti in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna), mentre è presente regolarmente come migratore e svernante. Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione prenuziale è fissato al 1 febbraio (1° decade di febbraio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

#### 2.4 o) Frullino (*Lymnocyptes minimum*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (**SPEC 3**).

Il Frullino non nidifica nel nostro Paese, ma è presente come migratore regolare e svernante, non ugualmente distribuito (più frequente nelle regioni del medio-alto



Tirreno, alto Adriatico, Pianura Padana e Sardegna).

Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione prenuziale è fissato al 1° febbraio (1° decade di febbraio).

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

#### 2.4 p) Combattente (*Philomachus pugnax*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 2). Il Combattente non nidifica in Italia ma è presente come migratore regolare ed estivante, con pochi casi di svernamento. La specie è relativamente più frequente nelle zone umide costiere dell'alto Adriatico, della Toscana, della Puglia e delle due isole maggiori nonché della Pianura Padana. Secondo il documento "Key Concepts" il periodo di inizio della migrazione prenuziale è fissato al 20 gennaio (3° decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 20 gennaio potrebbe risultare teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.

#### 2.4 q) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata vulnerabile (SPEC 2). In Italia la specie è parzialmente sedentaria e nidificante nelle regioni settentrionali con presenze instabili in quelle centrali e meridionali. Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati (non ancora attuata in Italia). Pertanto seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore.

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1° decade di febbraio).

Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.



## 2.5 MIGRATORI TERRESTRI

### 2.5 a) Quaglia (*Coturnix coturnix*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in uno stato di conservazione sfavorevole (depauperata) (SPEC 3). In Italia la Quaglia è migratrice nidificante (estiva), diffusa in tutto il Paese ma in modo frammentato. Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carniere realizzati (non ancora attuata in Italia). Pertanto seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2° decade di settembre) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 aprile (2° decade di aprile). Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts".

**Proposta di Calendario** – come periodo di caccia alla specie viene proposto quello compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre (modificato successivamente al 31 ottobre) espressamente considerato dall'ISPRA idoneo per la conservazione e la razionale gestione delle stesse specie, è, con la previsione di un carniere massimo di 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali.

### 2.5 b) Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3). La specie è migratrice regolare e svernante. Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carniere realizzati (non ancora attuata in Italia). Pertanto seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 3 e 20 capi per cacciatore. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va in ogni caso prevista l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili.

**Proposta di Calendario** - Congruentemente con i contenuti del documento "Key Concepts" e le indicazioni dell'ISPRA, che stabiliscono la fine del periodo di riproduzione e dipendenza al 20 agosto (2° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio), ma anche considerando che all'epoca della migrazione prenuziale gennaio-febbraio, la specie è frequentata



sostanzialmente gli stessi ambienti del “gruppo ecologico” degli uccelli acquatici, si ritiene di poter proporre, i seguenti periodi differenziati meglio esplicitati in apposito allegato (All.to B – caccia alla Beccaccia):

- dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015 con carniere massimo giornaliero di 3 capi;
- dal 2 al 10 gennaio 2016 con carniere massimo giornaliero di 2 capi;
- dal 11 al 20 gennaio 2016 esclusivamente in quegli ATC resi noti dalla Regione nei quali i dati ottenuti dai monitoraggi previsti dalla DGR 953/2013 ne supportano il prelievo e con carniere massimo giornaliero di 2 capi;

Viene altresì previsto il sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie, come espressamente suggerito dal *Piano di gestione europeo* (azione prioritaria).

### 2.5 c) Tortora (*Streptopelia turtur*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3). In Italia la Tortora è specie migratrice e nidificante (estiva) nella penisola, nelle due isole maggiori ed in alcune delle minori, con una popolazione approssimativamente stimata in 150.000-300.000 coppie ed un trend complessivo probabilmente stabile. Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati (non ancora attuata in Italia). Pertanto seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore. Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 aprile (2° decade di aprile). La migrazione post-riproduttiva della Tortora inizia in Italia già nella terza decade di agosto e si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre; la specie non sverna nel nostro Paese. Pertanto il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta “pre-apertura” secondo quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2. Tuttavia, visto lo stato di conservazione della specie, tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse nel periodo 1-20 settembre, con un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore e nella forma esclusiva dell'appostamento.

**Proposta di Calendario** – congruentemente con le indicazioni dell'ISPRA contenute nelle più volte richiamate *Linee guida*, nella proposta di Calendario vengono previste due giornate di preapertura, portate successivamente a tre su indicazione dell'ISPRA (2, 5 e 6 settembre) e l'inizio del periodo di caccia vagante al 20 settembre, con prelievo massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 20 capi.

### 2.5 d) Colombaccio (*Columba palumbus*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**non SPEC**). In Italia il Colombaccio nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, ma con distribuzione frammentata. Si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali. Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 aprile (2° decade di aprile). La migrazione post-riproduttiva della Colombaccio inizia in Italia già nella terza decade di agosto e si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre; la specie non sverna nel nostro Paese. Pertanto il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta “pre-apertura” secondo quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2. Tuttavia, visto lo stato di conservazione della specie, tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse nel periodo 1-20 settembre, con un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore e nella forma esclusiva dell'appostamento.



dipendenza è fissata al 31 ottobre (3° decade di ottobre) e l'inizio della migrazione prenuziale al 20 febbraio (3° decade di febbraio). Il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre. Stante quanto sopra evidenziato, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra 1° ottobre ed il 31 dicembre. Un'eventuale estensione della stagione venatoria per questa specie sino al 10 febbraio, un periodo nel quale non è permessa (o non è raccomandabile) la caccia vagante alle altre specie, potrebbe essere consentita solo se praticata da appostamento. In ogni caso l'estensione del periodo di caccia non dovrà superare l'arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92.

**Proposta di Calendario** – congruentemente con le indicazioni delle *Linee guida* ISPRA, la caccia al colombaccio viene prevista con un prelievo massimo giornaliero di 10 capi e nei seguenti periodi :

- dal 3 ottobre al 20 gennaio in forma da appostamento e vagante;
- dal 21 gennaio al 31 gennaio da appostamento senza cane;
- dal 1 al 10 febbraio da appostamento senza cane su richiesta delle Province previa acquisizione di parere ISPRA.

### 2.5 e) Allodola (*Alauda arvensis*)

A livello europeo l'Allodola è attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole (depauperata) (SPEC 3). La specie è nidificante in Italia, parzialmente sedentaria, con una popolazione approssimativamente stimata in 500.000-1.000.000 di coppie, con un andamento di decremento, stabilità o fluttuazione a livello locale. Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza medio-bassa, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati (non ancora attuata in Italia). Pertanto seguendo il principio di precauzione, si rende opportuno stabilire un carniere prudenziale giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 10 e 50 capi per cacciatore. Nel documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza per questa specie nel nostro Paese non è segnalato. L'inizio della migrazione prenuziale previsto dal documento "Key concepts" corrisponde al 20 febbraio (3° decade di febbraio). La fenologia e lo stato di conservazione di questa specie inducono ad evitare un prelievo venatorio a carico della popolazione nidificante in Italia prima dell'arrivo dei contingenti in migrazione, oltre che protratto durante l'inverno; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre.

**Proposta di Calendario** – congruentemente con le indicazioni dell'ISPRA il Calendario proposto prevede un periodo di caccia dal 3 ottobre al 31 dicembre con prelievo massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.



### 2.5 f) Merlo (*Turdus merula*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**). Il Merlo è specie nidificante, parzialmente sedentaria, nella penisola, in Sardegna, Sicilia e in numerose isole minori. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia mostrata dalla specie, l'ISPRA considera idoneo un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 dicembre.

**Proposta di Calendario** – congruentemente con le suddette indicazioni dell'ISPRA, nella proposta di Calendario viene previsto un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre con la limitazione, unitamente alle altre specie di *turdidi* cacciabili di 15 capi giornalieri.

### 2.5 g) Cesena (*Turdus pilaris*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**).

La Cesena è parzialmente sedentaria e nidificante sulle Alpi, ove si stima una popolazione di 5.000-10.000 coppie, tendente all'incremento negli anni '70-'80 e caratterizzata da una situazione attuale di stabilità o di fluttuazione a livello locale. Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre.

**Proposta di Calendario** – congruentemente con le indicazioni dell'ISPRA, viene previsto un periodo di caccia compreso tra il 3 ottobre 2015 ed il 20 gennaio 2016 con la limitazione, unitamente alle altre specie di *turdidi* cacciabili di 15 capi giornalieri.

### 2.5 h) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**). Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 agosto (2° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la 3° domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'ape-



caccia al 1° ottobre.

**Proposta di Calendario** – congruentemente con le indicazioni dell'ISPRA, viene previsto un periodo di caccia compreso tra il 3 ottobre 2015 ed il 20 gennaio 2016 con la limitazione, unitamente alle altre specie di *turdidi* cacciabili di 15 capi giornalieri.

### 2.5 h) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

A livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**specie non SPEC**). Il Tordo sassello non nidifica nel nostro Paese se non in modo raro ed occasionale (area alpina). L'Italia viene raggiunta da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei e dall'Asia occidentale.

Secondo il documento "Key Concepts" l'inizio del periodo di migrazione prenuziale è fissato al 20 gennaio (3° decade di gennaio).

**Proposta di Calendario** – congruentemente con le indicazioni dell'ISPRA, viene previsto un periodo di caccia compreso tra il 3 ottobre 2015 ed il 20 gennaio 2016 con la limitazione, unitamente alle altre specie di *turdidi* cacciabili di 15 capi giornalieri.

## 3. PARERE ISPRA

### 3.1 Premessa

La proposta di Calendario Venatorio per la Regione Abruzzo e per la stagione venatoria 2015/16, veniva inviata per il previsto Parere tecnico dal competente Servizio regionale all'Istituto Superiore di Protezione per la ricerca e la tutela Ambiente (ISPRA) con nota prot. n. 188332 del 16.07.2015, e successivo sollecito inviato con nota prot. n. 196149 del 27.07.2015. Il richiesto parere osservazioni dell'ISPRA perveniva con nota prot 33684/T-A11 del 30 luglio 2015. Esso contiene valutazioni sui temi che, sempre a parere dello stesso Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente.

Considerata la complessità e l'articolazione del provvedimento in esame, nell'impostare la formulazione del proprio parere l'ISPRA ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza in maniera differente e anche con figure tecniche differenziate e maggiormente specializzate.

Nella seguente parte della relazione vengono riportate, punto per punto, le osservazioni dell'ISPRA al Calendario proposto ed una volta analizzate singolarmente, per alcune di esse vengono proposti correttivi supportati da considerazioni tecniche ed emendamenti al documento stesso, in buona parte emersi nelle riunioni del Tavolo tecnico per la stesura del Calendario, Tavolo questo promosso e riunitosi più volte presso il competente Assessorato regionale.

### 3.2 Uccelli

Con il Parere alla proposta di Calendario Venatorio 2015/16, n.188332 del 16.07.2015, l'ISPRA coglie innanzitutto l'occasione per ricordare alla Regione che a seguito della modifica dell'art. 18 della legge n. 157/92 intervenuta tramite l'approvazione della legge comunitaria 2009, l'Istituto ha trasmesso alle Amministrazioni regionali, con nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42".



documento vengono fornite precise indicazioni tecniche per la stesura dei calendari frutto dell'integrazione tra la normativa vigente, ivi incluse le Direttive comunitarie, e la più aggiornata letteratura scientifica disponibile in merito allo stato di conservazione ed alla fenologia delle specie cacciabili nel nostro Paese.

Nel merito della proposta di calendario venatorio della Regione Abruzzo, l'ISPRA ritiene che talune scelte per il prelievo venatorio di diverse specie non risultano coerenti con quanto indicato nel suddetto documento e pertanto non risultano condivisibili dall'Istituto che allo scopo esprime parere sfavorevole alla loro adozione. Le osservazioni dell'ISPRA sulle parti non condivise vengono di seguito esposte e trattate separatamente proponendo al contempo misure correttive.

**A) (Parere ISPRA) - Tortora e Merlo :** l'esercizio venatorio per l'intero mese di settembre dovrebbe essere limitato a tre giornate complessive, esclusivamente nella forma d'appostamento, durante le quali deve essere previsto un carniere giornaliero massimo prudenziale pari a 5 capi per cacciatore.

**Correttivo** - Il Calendario proposto prevedeva per la tortora due giornate di preapertura in appostamento temporaneo (2 e 6 settembre) e la caccia vagante a tortora e merlo a partire dal 20 settembre.

Si ritiene opportuno **il completo recepimento** dell'indicazione fornita dall'ISPRA portando per la tortora a tre le giornate fisse di preapertura (2, 5 e 6 settembre) e spostando, per entrambi, al 3 ottobre l'inizio del periodo di caccia vagante.

**B) (Parere ISPRA) – Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia :** dal 20 settembre al 1° ottobre in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento.

**Correttivo** - Si tratta di specie in buono stato di conservazione a livello europeo (specie non SPEC), ubiquitarie sul terriorio regionale; il loro prelievo venatorio complessivamente è da considerarsi modesto e non in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni, mentre la loro abbondanza è grado di condizionare la consistenza e la dinamica di diverse popolazioni faunistiche e per questo sono oggetto di attività di controllo ai sensi dell'art. 19 L.157/92.

Congruentemente con le indicazioni delle Linee guida dell'ISPRA, che ritiene possibile la caccia a partire a partire dal mese di settembre in quanto compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (3° decade di agosto), nel Calendario **si ritiene opportuno di confermare** il periodo di pre-apertura a settembre per tre giornate fisse (2, 5 e 6 settembre) nella sola modalità dell'appostamento, ai sensi art.18, comma 2 della legge n.157/92 e periodo di caccia "vagante" compreso tra il 20 settembre ed il 20 gennaio.

**C) (Parere ISPRA) – Quaglia e Fagiano :** al 20 settembre, anziché al 1° ottobre.

**Correttivo** -Per la **quaglia** (specie depauperata – Spec 3) e per il **fagiano** (specie in buono stato di conservazione - non SPEC), il periodo di caccia individuato nella proposta di Calendario è quello compreso dal 20 settembre al 30 novembre.

Considerato per la **quaglia** che:

- nel Piano di gestione europeo il prelievo venatorio è considerato per la quaglia un fattore di rischio di importanza media,
- che il documento "Key Concepts" indica la fine del periodo di riproduzione



dipendenza al 20 settembre (2° decade di settembre),  
- che le stesse Linee guida ISPRA ritengono compatibile un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts",

e considerato per il fagiano che:

- la specie ha uno stato di conservazione favorevole in Europa (**specie non SPEC**),  
- viene adottata una regolamentazione del prelievo che abbia come obiettivo la conservazione di contingenti autosufficienti in natura;  
- il periodo di caccia individuato dal 20 settembre al 30 novembre risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre);  
- il periodo di caccia nei soli "distretti di gestione" con monitoraggi standardizzati della popolazione e piani di prelievo, dal 1 dicembre al 20 gennaio risulta compatibile con le "Linee guida ISPRA";

si ritiene pertanto opportuno confermare il periodo di apertura al 20 settembre per entrambe le specie, prevedendo per la Quaglia la chiusura al 31 ottobre.

D) (Parere ISPRA) - Quaglia : Chiusura della caccia alla Quaglia al 31 dicembre, anziché al 31 ottobre.

**Correttivo** - Alla luce delle considerazioni riproposte al punto precedente **si ritiene pertanto opportuno recepire** le osservazioni ISPRA individuando come data di chiusura per la caccia alla quaglia il 31 ottobre.

E) (Parere ISPRA) – Coturnice : Al fine di limitare l'impatto indiretto di altre forme di caccia sulla Coturnice, è necessario che all'interno dei distretti di gestione della specie il prelievo delle altre specie sia autorizzato a partire dal 3 ottobre.

**Correttivo** – Considerando che si tratta di specie SPEC 2 e classificata dalla Direttiva 2009/147/CE come specie prioritaria, inserita nell'Allegato A (ex Allegato I) (specie che necessitano di misure speciali di conservazione dell'habitat) e nell'Allegato B/1 (ex Allegato II/1) (specie cacciabile nell'UE, secondo il criterio della saggia utilizzazione) **si ritiene opportuno recepire le osservazioni** contenute nel Parere ISPRA, imponendo il divieto dell'attività venatoria prima del 3 ottobre 2015 nei distretti di gestione per la caccia alla Coturnice (**emendamento in Capo B) Obblighi e divieti**).

F) (Parere ISPRA) – Beccaccia : Chiusura della caccia alla Beccaccia al 20 gennaio, anziché al 31 dicembre. La possibilità di estendere il periodo di caccia fino al 10 gennaio, coerentemente con quanto indicato nei key concepts, dovrebbe essere consentita solo se la pianificazione del prelievo avviene a partire dai dati relativi ai carniere realizzati e all'attività di monitoraggio, non ancora realizzata ad oggi, nonostante il monitoraggio nelle aree di svernamento mediante cane da ferma venga realizzato già da alcuni anni in diversi ATC della Regione. Si evidenzia inoltre che il suddetto monitoraggio ha principalmente la finalità di ottenere informazioni sulla specie nelle aree di svernamento, come indicato nel Protocollo adottato da codesta Amministrazione (DGR 953/2013). La possibilità di attuarlo durante la migrazione prenuziale, come previsto in All. B), può rappresentare un'attività di



fonte di informazione che non dovrebbe però andare a scapito di quella relativa alla presenza e distribuzione delle popolazioni svernanti.

**Correttivo** – Relativamente alla Beccaccia occorre ricordare che :

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3);
- nel *Piano di gestione europeo* dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata un'efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- viene stabilito nel Calendario un carnieri prudenziale giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 3 e 20 capi per cacciatore;
- che viene previsto nel Calendario l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie come suggerito dal Piano di gestione;
- secondo il documento "Key Concepts" l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio), consente di ritenere compatibile il prelievo venatorio fino a tale data.

Pertanto **si ritiene opportuno il parziale recepimento** dell'indicazione fornita dall'ISPRA prevedendo per la beccaccia le seguenti modalità e periodi meglio esplicitati in apposito allegato al Calendario (All.to B) Caccia alla Beccaccia:

- dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015 con carnieri massimo giornaliero di 3 capi;
- dal 2 al 10 gennaio 2016 con carnieri massimo giornaliero di 2 capi;
- dal 11 al 20 gennaio 2016 esclusivamente in quegli ATC resi noti dalla Regione nei quali i dati ottenuti dai monitoraggi previsti dalla DGR 953/2013 ne supportano il prelievo e con carnieri massimo giornaliero di 2 capi;

**G) (Parere ISPRA) – Tordo bottaccio : Chiusura della caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena al 20 gennaio, anziché al 10 gennaio.**

**Correttivo** - Considerato che:

- Si tratta di specie a livello europeo attualmente considerate tutte in buono stato di conservazione (**non SPEC**).
- il documento "Key Concepts" individua l'inizio del periodo di migrazione prenuziale del Tordo sassello al 20 gennaio (3° decade di gennaio);
- ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'ISPRA testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale per le tre specie alla seconda decade di gennaio (In particolare 2° decade per T. bottaccio e T. sassello e 1° decade di febbraio per la Cesena) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'"Atlante della migrazione degli uccelli in Italia" recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009).

Alla luce di quanto sopra considerato si ritiene opportuno **confermare** il periodo di chiusura per le tre specie al 20 gennaio.

**H) (Parere ISPRA) - Colombaccio : Possibilità di esercitare la caccia al Colombaccio dal 1° al 20 gennaio in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento.**

**Correttivo** - Considerato che :

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (**non SPEC**):



- in Italia l'ISPRA ha verificato una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali;
- secondo il documento "Key Concepts" l'inizio della migrazione prenuziale è individuata al 20 febbraio (3° decade di febbraio);
- la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia, esclusivamente nella forma da appostamento, con quello riproduttivo;
- la caccia vagante alle restanti specie ha il suo termine generale nella proposta di Calendario al 20 gennaio;

Pertanto alla luce di quanto sopra, in particolare alla necessità di uniformare il periodo di caccia vagante con le altre specie ancora cacciabili, si ritiene opportuno confermare il periodo di chiusura alla specie in forma vagante al 20 gennaio.

**I) (Parere ISPRA) :** Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

**Correttivo** - si ritiene opportuno **recepire completamente** le osservazioni dell'ISPRA prevedendo l'esercizio venatorio a partire dal 21 gennaio e fino a termine della stagione venatoria esclusivamente attraverso la caccia da postazione fissa da esercitarsi ad una distanza superiore di 500 metri da zone umide frequentate da uccelli acquatici (laghi, bacini artificiali, aree di foce) e da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli (emendamento in Capo B) Obblighi e divieti).

**L) (Parere ISPRA) – Moretta :** Mancata sospensione della caccia alla Moretta alla luce della situazione distributiva, demografica e conservazionistica che caratterizza questa specie.

**Correttivo** - Considerato che :

- la specie è attualmente considerata a livello europeo in declino (SPEC2).
- il documento "Key Concepts" stabilisce la fine del periodo di riproduzione e dipendenza al 31 agosto (3° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1° decade di febbraio), e considera teoricamente compatibile un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio potrebbe risultare con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente nel caso della Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*);
- il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide;
- nel *Piano d'Azione nazionale* per la conservazione della Moretta tabaccata (Melega, 2006) è prevista la modifica all'art. 18, comma 1, della Legge 157/92 con l'obiettivo di escludere dalle specie cacciabili quelle ad essa simili, in particolare la Moretta, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di



condizioni già critiche.

Alla luce dei dati distributivi, demografici e conservazionistici sopra sintetizzati, si ritiene, come espressamente richiesto dall'ISPRA nel parere al Calendario, di **recepire completamente** la sospensione della caccia a questa specie, peraltro già adottata nei siti Natura 2000 in virtù del DCM n. 10 del 4 agosto 2006.

**M) (Parere ISPRA) - Codone e Pavoncella :** Carniere giornaliero per Codone e Pavoncella pari a 8 capi, anziché 5 capi per cacciatore.

**Correttivo** - Considerato che :

- il Codone a livello europeo la specie è attualmente considerata in declino (SPEC 3);
- la Pavoncella a livello europeo la specie è attualmente considerata vulnerabile (SPEC 2);

Alla luce della situazione sopra esposta, si ritiene, come espressamente richiesto dall'ISPRA nel parere al Calendario, di **recepire completamente** la riduzione del quantitativo di prelievo massimo giornaliero a 5 capi.

### 3.3 Mammiferi

**N) (Parere ISPRA) – Cinghiale nelle Zone Patom :** In merito ai periodi di caccia previsti, si rileva come all'Art. 3 APERTURA GENERALE, punto m, la specie Cinghiale sia cacciabile in ambito regionale dal 3 ottobre 2015 al 02 gennaio 2016 mentre nelle zone PATOM individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva".

Tale differenza non appare motivata tecnicamente e biologicamente, produce uno sfasamento tra periodi di caccia fruibili all'interno ed all'esterno delle aree individuate e, di fatto, un'estensione del possibile disturbo all'Orso bruno su 4 mesi (cfr tabella riportata nell'allegato E) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2015/2016). Sebbene il periodo iperfagico sia particolarmente critico per quanto concerne la gestione venatoria, anche la fase di svernamento coincide con un'altra importante fase fenologica del ciclo annuale dell'Orso. Disturbi diretti nelle zone di tana potrebbero infatti indurre l'alterazione dei ritmi di sonno e veglia, l'incremento di attività o movimento, o l'abbandono della tana o delle zone stesse di svernamento, con conseguenze chiaramente negative sia a livello individuale sia di popolazione (Craighead & Craighead 1972, Harding & Nagy 1980, Reynolds et al. 1986, Schoen et al. 1987, Swenson et al. 1997). Da studi recentemente condotti a carico della popolazione di Orso bruno marsicano nell'ecosistema del PNALM, la fase iperfagica propriamente detta (tarda iperfagia) si manifesta a partire dalla metà di settembre circa (Tosoni 2010), e perdura fino all'entrata degli orsi in tana. Per quanto concerne lo svernamento, le femmine adulte non riproduttive entrano in tana, in media, circa dieci giorni prima dei maschi adulti (27 novembre vs. 8 dicembre), sebbene con forti variazioni annuali e con un largo anticipo registrato nel caso delle femmine riproduttive (Ciucci et al. 2012).

Pertanto, si invita codesta amministrazione ad adottare un unico periodo di caccia sull'intero territorio degli ATC e delle province in cui ricadono le zone PATOM, uniformando quanto riportato nei diversi paragrafi e riducendo il possibile disturbo a 3 mesi.

**Correttivo** – Le date di apertura e le modalità di prelievo relative alla



le stesse già previste nei precedenti Calendari Venatori con variazioni, richieste dall'Ente PNALM ed altri, finalizzate alla sicurezza pubblica (taratura carabina), ad evitare il disturbo causato dall' utilizzo di mute di cani da seguita di numero imprecisato per altri fini (caccia alla lepre ed alla volpe) ed i ripetuti conflitti tra squadre di cacciatori di specie diverse nonché atti di bracconaggio (apertura al 1 novembre anche per la volpe).

Ad integrazione di quanto già previsto nella prima stesura della proposta di Calendario Venatorio si è ritenuto quindi opportuno **recepire** le seguenti richieste e suggerimenti contenuti nel parere inviato dall' ISPRA prot. 33684/T del 30/07/2015 ed in particolare:

Per le motivazioni esposte precedentemente ed in particolare in considerazione del fatto che l'apertura differita per il cinghiale a novembre non comporterebbe disturbo all' orso per 4 mesi (in quanto l'apertura a ottobre riguarderebbe aree di bassa quota con presenza di coltivi ed urbanizzazioni e che l' eventuale disturbo nel periodo di svernamento non è stato considerato alla data odierna dagli Enti citati precedentemente), si è ritenuto di mantenere la apertura al cinghiale 1 novembre.

Eventuali adeguamenti delle azioni da intraprendere ai fini di evitare ogni disturbo anche in periodo di svernamento, saranno oggetto di specifici approfondimenti a cura della AdG del PATOM, MATTM, Ente PNALM, ISPRA da realizzare nell' ambito dell' istituendo nuovo Tavolo Tecnico del PATOM per il futuro Calendario Venatorio 2016-2017.

Sulla base delle previsioni di cui alla DGR 348/2015, relativa alla programmazione di un monitoraggio di patologie e parassitosi per gli animali selvatici, è emersa inoltre la necessità di conferimento dei soli campioni (c.d. corata) dei cinghiali abbattuti ai fini della verifica non solo della Trichinella ma anche di altre parassitosi o malattie che possono determinare problemi gravi di salute, o addirittura sopravvivenza, sia per specie selvatiche, come l' Orso bruno, che per la salute umana. Le indagini epidemiologiche che ne deriveranno sono inoltre indispensabili ai fini della attivazione di una filiera delle carni di cinghiale con la valorizzazione e commercializzazione delle stesse.

In particolare, ferme restando le misure di mitigazione previste per le aree SIC che sono simili a quelle già adottate per il CV 2014/2015, con la apertura della caccia al cinghiale il 1 novembre 2015 e chiusura il 31 gennaio 2016 ,per ridurre il disturbo dell'attività cinofila durante il periodo dell'iperfagia dell'orso, altre ne sono state adottate ed in particolare per la caccia:

- **Girata:** con l'utilizzo di un unico cane con funzione specifica di "limiere" abilitato dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), il numero dei componenti la squadra partecipante alle girate è compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane. I cani impiegati devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso, numero di microchip e prova della avvenuta vaccinazione contro il cimurro. La caccia in forma collettiva al cinghiale con la tecnica della girata è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale);

- **Caccia in forma individuale da postazione fissa:** ammessa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra n. 22478/T-D1 del 28 giugno 2010 e s.m.i. abilitati dalla Provincia, senza l'ausilio del



cane. I cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale con le suddette modalità, prima dell'apertura della caccia devono provvedere alla certificazione della taratura della carabina secondo le disposizioni della Provincia.

**O) (Parere ISPRA) – Caccia di selezione sperimentale al cinghiale :** Sempre all'Art. 3, punto m, si prevede di aprire la caccia di selezione sperimentale al cinghiale nella Regione Abruzzo solo nel mese di gennaio (3-31 gennaio 2016). Visti l'entità degli impatti causati dalla specie sul territorio regionale, la normativa vigente e i principi di carattere biologico, ai fini di incrementare il prelievo della specie per la tutela delle produzioni agricole dall'impatto da questa prodotto, si invita codesta amministrazione ad estendere tale periodo come esemplificato nella tabella seguente:

Classe sociale	Tempi di prelievo
maschi e femmine di tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte	2 – 30 settembre 2015 15 aprile-3 settembre 2016
maschi e femmine di tutte le classi	1 ottobre 2015– 31

L'esercizio della caccia al Cinghiale in selezione per un periodo così esteso è accettabile in considerazione del bassissimo impatto che tale tecnica esercita sulle altre componenti dell'ecosistema, al contrario di quanto si verifica attraverso l'utilizzo della braccata.

Nello specifico, si evidenzia che per "caccia di selezione" si deve intendere un prelievo basato su un piano annuale, quantitativo e qualitativo per classi di sesso e di età, elaborato sulla base di stime periodiche della consistenza e struttura della popolazione cacciata ed attuato con una tecnica venatoria in grado di consentire il rispetto delle previsioni del piano. Questa tecnica è rappresentata esclusivamente dalla caccia individuale, all'aspetto o alla cerca (senza l'ausilio di cani), che permette un'attenta osservazione e scelta preventiva del capo da abbattere. Diversamente, le forme di caccia che prevedono che gli animali vengano forzati da battitori (battuta) o da uno (girata) o più cani da seguita (braccata) non rispondono a questi requisiti e non possono essere quindi definite come "caccia di selezione" (cfr. Raganella Pelliccioni, Riga e Toso (2013) "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi" Manuali e Linee guida ISPRA n. 91).

In generale, si sottolinea come una programmazione correttamente differenziata del prelievo venatorio, in termini di tempi e tecniche utilizzate, possa contribuire alla riduzione degli impatti negativi causati dal Cinghiale nei confronti dell'ambiente naturale e delle attività produttive (agricoltura, selvicoltura e allevamento). In particolare, l'attuazione del prelievo in selezione anche per questa specie e il conseguente adeguamento del calendario venatorio in funzione del verificarsi di situazioni di soprannumero rispetto alla densità ritenuta ottimale, consentirebbe di contribuire in maniera sostanziale, almeno nel territorio in cui la caccia è consentita, ad attenuare il problema del danno su attività economicamente rilevanti.

**Correttivo** – in considerazione della rilevanza della distribuzione ed entità del danno provocato dalla specie alle coltivazioni agricole, alle risorse naturali ed alla circolazione stradale, si ritiene opportuno **recepire completamente** i suggerimenti

dell'ISPRA contenuti nel parere al Calendario, ampliando i periodi di caccia di selezione alla specie nel rispetto delle seguenti tempistiche e classi sociali:

- maschi e femmine ad eccezione delle femmine adulte – dal 2 al 30 settembre 2015 e dal 15 aprile al 3 settembre 2016;

- maschi e femmine di tutte le classi – dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016.

**P) (Parere ISPRA) – Lagomorfi** - L'apertura della caccia alla Lepre europea dovrebbe essere posticipata al 3 ottobre, al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo della specie. Tale indicazione appare particolarmente opportuna nelle aree di gestione sperimentale, aree b della cartografia relativa alla Lepre italiana.

**Correttivo** – in considerazione del fatto che la pratica venatoria alla lepre risulta simile, per modalità e ambienti, alla caccia al fagiano, e comunque viene praticata come quest'ultima con l'ausilio di uno o più cani il cui utilizzo, appunto, ha inizio a far data dal 20 settembre 2015, si ritiene opportuno confermare per la lepre i periodi di caccia così come proposti nel Calendario.

**Q) (Parere ISPRA) – Volpe** - Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- Prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, quindi a partire da ottobre;

- Caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio. L'utilizzo dei cani da seguita nel mese di gennaio dovrebbe essere vietato nei distretti di gestione della Coturnice e nelle aree di presenza della Lepre italiana, come da cartografia specifica.

**Correttivo** – considerato che la caccia alla volpe sul territorio regionale viene attuata esclusivamente attraverso l'utilizzo di cani da seguita (braccata), considerato inoltre che la pratica venatoria a questo selvatico risulta assimilabile, per modalità e ambienti, a quella della lepre e considerato infine che lo status attuale della specie in regione Abruzzo dove essa è abbondante e specie emergente (oltrechè essere in grado di condizionare negativamente le popolazioni faunistiche di numerose specie) **si ritiene opportuno confermare per la volpe i periodi di caccia così come proposti nel Calendario.**

**R) (Parere ISPRA) – All.to A) Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Zone PATOM.** In relazione a quanto sopra citato riguardo il possibile disturbo causabile all'Orso durante il periodo di svernamento e coerentemente con le indicazioni previste per l'Azione B1 del PATOM (cfr pag. 33, "Piano d'Azione Nazionale per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano – PATOM" Quad. Cons. Natura, 37. Min. Ambiente – ISPRA. AAVV, 2011) e con quanto indicato al punto 57, dell'Art. 1 del "L. R. n. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico – venatoria degli ungulati" (D.P.G.R. 27/05/2014 n. 5/Reg.), questo Istituto non ritiene accettabile la reintroduzione e la realizzazione della braccate al Cinghiale, alla Lepre ed alla Volpe in aree ed in periodi estremamente delicati per la conservazione dell'Orso, come invece previsto ai punti a), b) e c) dell'allegato A).

Al riguardo, si fa presente che il punto 54, dell'Art. 1 del "L. R. n. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico – venatoria degli ungulati" (D.P.G.R. 27/05/2014 n. 5/Reg.), riporta: "Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle



squadre è consentito, a tutti gli altri cacciatori non iscritti ad una squadra, di esercitare la caccia alle altre specie faunistiche nel rispetto del calendario venatorio regionale". Ciò potrebbe comportare la contemporanea presenza di cacciatori che praticano la caccia a specie diverse ma con forme simili (l'uso di più segugi), amplificando significativamente il disturbo in area di presenza Orso. Si evidenzia che, sebbene al punto c) si espliciti "Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata, o della mini braccata." tale divieto non è riportato per la Lepre al punto b. Pertanto, all'interno delle zone PATOM e dei SIC in cui è presente l'Orso, dovrebbe essere vietata la caccia alla Volpe con l'utilizzo di cani da seguita, privilegiando la caccia di selezione e la caccia alla Lepre con più di 2 cani da seguita. Si evidenzia altresì che la vaccinazione per il cimurro viene prevista come obbligatoria solo per i cani utilizzabili in attività di girata mentre sarebbe fortemente consigliabile renderla obbligatoria almeno per tutti i cani coinvolti in azioni di caccia all'interno delle zone PATOM e dei SIC in cui è presente l'Orso.

Si ritiene opportuno non variare rispetto alla precedente stagione venatoria il numero di cani previsto per la caccia alla Lepre (2) ed alla Coturnice nelle zone PATOM, oppure prevedere l'utilizzo di un numero massimo di 4 cani, specificando le razze, e l'abilitazione Enci rispettivamente su lepre e galliformi.

**Correttivi** – congruamente con i suggerimenti dell'ISPRA si ritiene opportuno apportare i seguenti correttivi :

**a) Caccia al Cinghiale :** trattato al precedente Par. 3.3 lett. O) **Cinghiale nelle Zone Patom.**

a) **Caccia alla Lepre:** ciascun equipaggio, può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari, i cani impiegati alla lepre devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.

b) **Caccia alla Volpe:** Come richiesto in diverse occasioni e da più enti e considerata la scarsissima rilevanza ed interesse venatorio alla specie si è ritenuto opportuno prevedere l'apertura della caccia alla stessa in concomitanza con quella per il cinghiale ( 1 novembre 2015) mediante esclusivamente la tecnica della caccia in forma individuale da postazione fissa.

c) **Caccia alla Coturnice:** ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.

d) **Caccia alle altre specie:** la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.

**S) (Parere ISPRA) – Periodo di addestramento ed allenamento dei cani :**

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 15 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). L'addestramento dei cani nelle aree di presenza della Lepre italica dovrebbe essere vietato per minimizzare il rischio

di disturbo indiretto alla specie.

**Correttivi** – congruentemente con i suggerimenti dell'ISPRA si ritiene di dover apportare i seguenti correttivi:

- inizio attività a partire dal 16 agosto 2015;
- espresso divieto di addestramento nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì;
- divieto di addestramento oltre le ore 18,00.

**T) (Parere ISPRA) – Tesserino venatorio** : L'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale sia per quella migratoria. Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 2).

**Correttivi** – congruentemente con l'indicazione dell'ISPRA si ritiene di dover recepire integralmente il suggerimento inserendo il seguente emendamento (al Capo B) obblighi e divieti) :

- L'annotazione dei capi abbattuti deve avvenire subito, dopo l'abbattimento ed il recupero, sia per la selvaggina stanziale e sia per quella migratoria.



BIBLIOGRAFIA CITATA

AA.VV., 2007 - Linee guida per l'immissione di specie faunistiche. Quad. Cons. Natura, 27, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

ANDREOTTI A., L. SERRA & F. SPINA (a cura di), 2004. Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CEE". Ist. Naz. Fauna Selvatica.

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 12).

EUROPEAN COMMISSION, 2001. Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU.

EUROPEAN COMMISSION, 2004. Guidance document on hunting under Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds. The birds directive.

MELEGA L. (a cura di), 2006. Piano d'azione nazionale per la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*). Quad. Cons. Natura, 25, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

SPINA F. & S. VOLPONI, 2008. Atlante della migrazione degli uccelli in Italia. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA). 800 pp.



**REGIONE ABRUZZO**  
**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**

**CALENDARIO VENATORIO 2015/2016**

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e s.m.i.), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria ha inizio il 2 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016 ed è regolata dalle prescrizioni che seguono nei seguenti :

- **CAPO A)** Specie cacciabili e periodi di caccia;
- **CAPO B)** Esercizio venatorio – Obblighi - Divieti;
- **All.to A)** Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone PATOM;
- **All.to B)** Beccaccia;
- **All.to C)** Coturnice;
- **All.to D)** Ammissioni - Tesserino unico - Piattaforma informatica;
- **All.to E)** Prontuario dei periodi di caccia.

Ai fini della trasparenza amministrativa tutti gli atti o documenti previsti o conseguenti dal presente Calendario e prodotti da Regione, Province o Atc dovranno obbligatoriamente essere pubblicati prima della loro efficacia sul sito web della Regione e della Provincia territorialmente competente.

**CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA**

**Art. 1 PREAPERTURA**

**a. Tortora (*Streptopelia turtur*):** nelle giornate del 2, 5 e 6 settembre 2015 in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 3 al 30 ottobre anche in forma vagante.

**b. Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*):** nelle giornate del 2, 5 e 6 settembre 2015 e dal 21 gennaio al 31 gennaio in appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 20 settembre al 20 gennaio il prelievo è possibile anche in forma vagante.

L'apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nei SIC, nelle ZPS, nelle zone PATOM e nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice di cui all'Allegato C-Coturnice.

**Art. 2 APERTURA PARZIALE**

**Quaglia (*Coturnix coturnix*):** dal 20 settembre al 31 ottobre 2015.

**c. Fagiano (*Phasianus colchicus*):** dal 20 settembre al 30 novembre 2015 con un prelievo massimo di due esemplari per cacciatore; dal 1 dicembre 2015 al 20 gennaio 2016 è consentita solo nei distretti di gestione dove si attua il monitoraggio standardizzato delle popolazioni e la stesura di un piano di prelievo. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.

**d. Lepre (*Lepus europaeus*):** dal 20 settembre al 13 dicembre 2015; su richiesta della Regione l'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Provincia con il supporto dell'ISPRA.

**e. Volpe (*Vulpes vulpes*):** dal 20 settembre al 31 dicembre 2015; dal 2 al 31 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita che le Province, sentiti gli ATC, inviano alla Regione entro il 1 dicembre 2015; nelle zone PATOM e SIC di cui all'allegato A il prelievo è consentito dal 1 novembre al 13 dicembre 2015;

**Art. 3 APERTURA GENERALE**

**f. Colombaccio (*Columba palumbus*):** dal 3 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016. Dal 21 al 31 gennaio 2016 solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane con obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; dal 1 al 10 febbraio 2016, la Regione può autorizzare la caccia al colombaccio senza l'ausilio del cane da appostamento fisso o temporaneo, su richiesta delle Province e previa acquisizione del parere ISPRA. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie.



**g. Starna (*Perdix perdix*):** dal 3 ottobre al 30 novembre 2015; il prelievo è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. In caso di mancata predisposizione dei piani di prelievo o per mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia la caccia alla specie non è consentita. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

**h. Beccaccia (*Scolopax rusticola*):** dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015; dal 2 gennaio al 20 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**Allegato B-Beccaccia**.

**i. Coturnice (*Alectoris graeca*):** dal 3 ottobre al 30 novembre 2015 esclusivamente con le prescrizioni di cui all'**Allegato C-Coturnice**.

**l. Cinghiale (*Sus scrofa*):** dal 3 ottobre 2015 al 2 gennaio 2016 secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati"; nelle zone PATOM e SIC di cui all'allegato A il prelievo del Cinghiale è consentito dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016; la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo può essere attuata con le modalità e le tempistiche di cui al successivo Capo B) art. 4.

**m. Merlo (*Turdus merula*):** dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015.

**n. Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*):** dal 3 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016.

**o. Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas chryseus*), Moriglione (*Aythya ferina*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*):** dal 3 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016.

**p. Allodola (*Alauda arvensis*):** dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015.

## **CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI - DIVIETI**

### **Art. 1 GIORNATE E ORARI DI CACCIA**

- a. L'attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.
- b. La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo art. 4, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- c. La caccia a coturnice, starna, fagiano e lepre è consentita tre giorni settimanali a scelta, con il divieto di esercitare il prelievo il lunedì se continuativo con le due precedenti giornate di caccia del sabato e della domenica.
- d. All'interno dei distretti di gestione della Coturnice il prelievo venatorio di tutte le specie cacciabili è autorizzato a partire dal 3 ottobre 2015.
- e. Dal 21 gennaio fino al termine della stagione venatoria la caccia è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo da esercitarsi ad una distanza superiore a 500 metri da zone umide frequentate da uccelli acquatici (laghi, bacini artificiali, aree di foce) e da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- f. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| • settembre (2, 5 e 6) :     | Inizio ore 05:30 / Termine ore 19:30                      |
| • settembre (dal 20 al 30) : | Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00                      |
| • ottobre (dal 3 al 24) :    | Inizio ore 06:00 / Termine ore 19:00 (termine ora legale) |
| • ottobre (dal 25 al 31) :   | Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15                      |
| • novembre: dal 01 al 15:    | Inizio ore 05:30 / Termine ore 17:15                      |
| • novembre: dal 16 al 31:    | Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:00                      |
| • dicembre: dal 01 al 15:    | Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:40                      |
| • dicembre: dal 16 al 31:    | Inizio ore 06:00 / Termine ore 16:45                      |
| • gennaio: dal 01 al 15:     | Inizio ore 06:00 / Termine ore 17:15                      |
| • gennaio: dal 16 al 31:     | Inizio ore 05:50 / Termine ore 17:45                      |
- g. La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari sopra indicati.
- h. La caccia di selezione sperimentale al cinghiale inizia un'ora prima e termina un'ora dopo degli orari sopra indicati.



### **Art. 2 CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE**

Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. dell'art. 26 della L.R. 10/2004, per ogni giornata di caccia, è consentito abbattere i seguenti capi di fauna selvatica con i seguenti limiti:

#### **Fauna stanziale:**

- Lepre: n. 1 capo giornaliero e n. 10 capi stagionali;
- Coturnice: n. 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carriera stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
- Fagiano e Starna: n. 2 capi giornalieri di cui di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie;

#### Fauna migratoria:

- Tortora: n. 5 capi giornalieri e n. 20 stagionali;
- Quaglia: n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
- Beccaccia: n. 3 capi giornalieri fino al 31 dicembre 2015 e n. 2 capi giornalieri dal 2 al 20 gennaio 2016, per un massimo di n. 20 capi stagionali;
- Allodola: n. 10 capi giornalieri e n. 50 stagionali;
- Beccaccino, Frullino e Anatidi: n. 8 capi giornalieri e n. 25 capi stagionali;
- Codone e Pavoncella : n. 5 capi giornalieri;
- Colombaccio: n. 10 capi giornalieri;
- Turdidi : n. 15 capi giornalieri;

#### Art. 3 ALLENAMENTO E USO DEI CANI

- a. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004 (*Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile*), l'allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un ATC della regione Abruzzo e nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, dal 15 agosto 2015 fino al 31 dicembre 2015.
- b. L'allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d'acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l'allenamento, l'uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
- c. Resta vietata ogni attività di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì e nelle restanti giornate in orari pomeridiani oltre le ore 18,00.
- d. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
- e. L'allenamento dei cani da caccia nelle giornate di pre-apertura del 2, 5 e 6 settembre 2015 è vietato.
- f. I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.
- g. L'allenamento dei cani nelle zone di cui all' allegato A viene disciplinato dalle disposizioni di cui all'**Allegato stesso**.
- h. L'utilizzo del cane da seguita è disciplinato dalle Province con apposite disposizioni secondo i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle specie interessate.

#### Art. 4 CACCIA DI SELEZIONE SPERIMENTALE AL CINGHIALE

La Caccia di selezione alla specie cinghiale viene realizzata in maniera sperimentale, ai sensi dell'art. 18 della Legge 157/92 e dell'art. 11- quaterdecies, co.5, della Legge 248/2005, ed attuata con la sola tecnica della postazione fissa secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati", e nel rispetto delle seguenti tempistiche e classi sociali indicate dall'ISPRA :

- maschi e femmine ad eccezione delle femmine adulte – dal 2 al 30 settembre 2015 e dal 15 aprile al 3 settembre 2016;
- maschi e femmine di tutte le classi – dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016.

#### Art. 5 OBBLIGHI PER IL CACCIATORE

- a. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. c) della LR 10/2004, dall'Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
- b. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino unico di abbattimento rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza (residenza o nascita).
- c. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere istanza agli ATC, conforme all'accluso modello di cui all'Allegato D.
- d. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2016, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della L.R. 10/2004, la ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC di residenza.



- e. Qualora le Province verificano che il suddetto versamento sia stato effettuato in ritardo applicano la sanzione amministrativa prevista all'art. 53, co.4, lett. r);
- f. Il cacciatore, prima di iniziare l'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino venatorio regionale, il giorno di caccia.
- g. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento esclusivamente la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
- h. Il cacciatore deve annotare, subito dopo l'abbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento per i capi appartenenti sia alle specie stanziali che a quelle migratorie e, nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
- i. I cacciatori hanno l'obbligo di restituire agli ATC il tesserino d'abbattimento entro e non oltre il 20 febbraio 2016. La mancata o ritardata riconsegna, l'errata o incompleta compilazione dei tesserini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 4 lett. r) della L.R. 10/04; a tal fine gli ATC sono tenuti a comunicare alla Provincia entro e non oltre la data del 10 marzo 2016, i nominativi dei cacciatori che non abbiano provveduto alla riconsegna del tesserino di abbattimento entro la data del 20 febbraio 2016; gli stessi ATC dovranno comunicare alla Provincia, entro e non oltre la data del 5 maggio 2016, i nominativi dei cacciatori che abbiano riconsegnato il tesserino di abbattimento compilato in modo errato o incompleto;
- j. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.
- k. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all' ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.

#### Art. 6 DIVIETI

- a. E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo A) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini.
- b. E' vietata l'attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.
- c. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, è vietata la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone.
- d. E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
- e. E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale.
- f. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa.
- g. E' inoltre vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Avezzano, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Castelvechio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collaromele, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucori, Magliano dei marsi, Massa d'Albe, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pereto, Piscina, Tagliacozzo, Tornimparte.
- h. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.

#### Art. 7 RINVIO

Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell'art. 53, 4° comma, lettere da b) a q), sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all'importo ivi specificato.

**Il Componente la Giunta**



## All.to A) Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone PATOM.

L'attività venatoria nei SIC, nelle ZPS e nelle zone PATOM è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.

### Art. 1 DIVIETI

**Preapertura.** Non è consentita la preapertura.

**Allenamento e uso dei cani.** è vietato ogni utilizzo di cani, sia in addestramento, sia in attività venatoria, che non risultano vaccinati contro il cimurro; non è consentito l'allenamento di cani da caccia prima dell'apertura della caccia; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è consentito dal 12 settembre 2015 al 13 marzo 2016, previo rilascio di parere vincolante dell'ISPRA;

**Altri divieti.** E' vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04; è vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica.

### Art. 2 ATTIVITA' VENATORIA

Il prelievo venatorio nelle zone PATOM individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva" è consentito secondo le seguenti disposizioni:

**a. Cinghiale:** la specie è cacciabile dal 1 novembre 2015 al 31 gennaio 2016 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica.

Il prelievo è esercitabile con le seguenti modalità, attuabili secondo le prescrizioni contenute nel **Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati"**:

- **Girata** : con l'utilizzo di un unico cane con funzione specifica di "limiere" abilitato dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), il numero dei componenti la squadra partecipante alle girate è compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane. I cani impiegati devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso, numero di microchip e prova della avvenuta vaccinazione contro il cimurro. La caccia in forma collettiva al cinghiale con la tecnica della girata è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale);

- **Caccia in forma individuale da postazione fissa** : ammessa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra n. 22478/T-D1 del 28 giugno 2010 e s.m.i. abilitati dalla Provincia, senza l'ausilio del cane. I cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale con le suddette modalità, prima dell'apertura della caccia devono provvedere alla certificazione della taratura della carabina secondo le disposizioni della Provincia.

Sulla base delle previsioni di cui alla DGR 348/2015, relativa alla programmazione di un monitoraggio di patologie e parassitosi per gli animali selvatici è obbligatorio il conferimento ai Servizi competenti delle AUSL dei soli campioni (c.d. corata) dei cinghiali abbattuti ai fini della verifica della Trichinella e di altre parassitosi o malattie.

**b. Lepre:** la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 13 dicembre con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A) e con le ulteriori seguenti prescrizioni: sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.); ciascun equipaggio, può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.

**c. Volpe:** la specie è cacciabile dal 1 novembre al 13 dicembre in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra n. 22478/T-D1 del 28 giugno 2010 e s.m.i.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.

**d. Coturnice:** la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 30 novembre con le prescrizioni di cui all'All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.

**e. Altre specie** : la caccia alle singole specie è possibile con i periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l'ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

### Art. 3 DIVIETI NELLE ZPS

**Preapertura.** Non è consentita la preapertura.



**Allenamento e uso dei cani.** Non è consentito l'allenamento e utilizzo di cani da caccia prima del 1 settembre 2015 e dopo il 31 gennaio 2016.

**Istituti.** Non è consentita la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché l'ampliamento di quelle esistenti.

**Immissioni faunistiche.** E' vietato effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio.

#### **Art. 4 ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE SIC**

a. Nelle aree SIC ricadenti nei territori cacciabili, la caccia è consentita con le modalità del presente Calendario Venatorio, fatte salve eventuali prescrizioni contenute nei singoli Piani Faunistici Venatori Provinciali, che dovranno essere pubblicati dalle Province sui propri siti internet istituzionali entro l'avvio della stagione venatoria 2015/2016.

b. Nelle seguenti aree SIC della Provincia de L'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'orso bruno (*Ursus arctos*) nell'ambito dei monitoraggi relativi alla redazione dei rispettivi Piani di Gestione, è vietata l'attività di addestramento e l'utilizzo di cani da caccia prima della data del 1 ottobre 2015 ad eccezione degli istituti faunistici deputati a tale scopo ed individuati nel *Piano Faunistico Venatorio Provinciale*; la caccia è consentita con le stesse modalità previste per la ZPE del PNALM e, in particolare per il cinghiale, con le modalità previste con le modalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 del presente allegato:

- SIC Bosco Cerasolo-Monte Puzzillo (Cod. Natura 2000: IT7110204);
- SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga (solo per la parte esterna alla "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Boschi fra Civita D'Antino e Monte Cornacchia (solo per la parte esterna "zona PATOM") (Cod. Natura 2000: IT7110205);
- SIC Campo Felice (Cod. Natura 2000: IT7110206);
- SIC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Serra Secca-Cima Vallevona (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monna Rosa-Monte Viperella (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
- SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT71140212).

c. Nelle seguenti aree SIC in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, mentre dal 21 gennaio 2016 l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:

- SIC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
- SIC Ginepreti a *Juniperus macrocarpa* e Gole del Torrente Rio Secco (Cod. Natura 2000: IT7140117);
- SIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT7140212);
- SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (Cod. Natura 2000: IT7140214);
- SIC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);



#### **All.to B) Caccia alla Beccaccia**

La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni:

- a. Dal 3 ottobre al 31 dicembre 2015 il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 3 capi; Dal 2 al 10 gennaio 2016 il prelievo massimo giornaliero non potrà superare i 2 capi;
- b. Dal 11 al 20 gennaio 2016 un ulteriore periodo di caccia (con prelievo giornaliero massimo di 2 capi), esclusivamente in quegli ATC resi noti dalla Regione nei quali i dati ottenuti dai monitoraggi previsti dalla DGR 953/2013 ne supportano il prelievo;
- c. Il prelievo massimo stagionale non potrà superare il limite di n. 20 capi;
  - a. La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
  - b. La caccia alla beccaccia ha inizio un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari indicati all'art. 1 – Capo B) del presente C.V.
- d. La caccia è sospesa quando il Servizio Meteorologico regionale segnala la previsione di temperature che rimangono sotto zero gradi centigradi per più di sei ore, durante il giorno (inteso come alba-tramonto) e per tre giorni consecutivi. La sospensione della caccia interessa l'intero territorio di ciascuna Provincia anche quando le suddette condizioni si realizzano solo nella fascia montana e collinare. La sospensione della caccia si prolunga per i successivi 5 giorni dopo che sono venute meno le condizioni meteo precedenti.
- e. La predetta sospensione viene attuata secondo la seguente catena d'informazione e processo decisionale in tempi rapidi (24 ore): segnalazione dello stato di allerta da parte del Servizio meteo della Regione – provvedimento di sospensione della caccia da parte della Regione – trasmissione del provvedimento

regionale alle Province e agli ATC interessati che devono attivare efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

- f. Entro il 20 febbraio 2016, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.
- g. Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate in collaborazione con ISPRA. Tali aree devono essere omogenee sotto il profilo ambientale ricomprendendo, ove possibile, anche le aree interdette all'attività venatoria, previa autorizzazione degli enti preposti.
- h. L'attività di monitoraggio sarà effettuata da parte di cacciatori esperti, che hanno seguito idonea attività formativa secondo le direttive tecniche dell'ISPRA, secondo le modalità stabilite nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale di cui alla Deliberazione G.R. n. 953 del 16 dicembre 2013.

### **All.to C) Caccia alla Coturnice**

La caccia alla Coturnice (*Alectoris graeca*) è esercitabile dal 3 ottobre al 30 novembre 2015 nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica, esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

- La caccia alla Coturnice è consentita nei soli Distretti di gestione individuati dalle Province tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale delle Province stesse;
- L'apertura anticipata per le specie di cui al Capo B art. 1 non è consentita nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice di cui sopra;
- Il prelievo è consentito sulla base di Piani di abbattimento che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
- Nella ZPE del PNALM la specie è cacciabile dal 3 ottobre al 30 novembre con le prescrizioni di cui al presente allegato: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica; sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca, elevabile a quattro solo se iscritti all'ENCI;
- All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo.
- I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria 2014-2015, entro il 16 settembre 2015, sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "**partecipazione al prelievo di coturnice**", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Provincia.
- Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Provincia e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
- Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

### **All.to D) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA**

#### **Art. 1 AMMISSIONI**

- a) I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l'esercizio della caccia, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni al presente calendario (Allegato A). Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma 16-bis dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui al successivo punto III.
- b) Gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nel presente Calendario vanno adottati, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto 2015 e vanno inviati entro 10 gg. dalla loro emissione unitamente alla modulistica che li accompagna, alla Provincia territorialmente competente e alla Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: [www.regione.abruzzo.it/caccia/](http://www.regione.abruzzo.it/caccia/).



- c) È fatto obbligo agli ATC l'utilizzo della piattaforma informatica indicata dalla Regione per la trasmissione dei dati di cui al DM 6 novembre 2012.
- d) La Provincia all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'ATC di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice.
- e) Le Province hanno l'obbligo di inserire nella piattaforma informatica, entro e non oltre il 31 marzo 2016, i nominativi dei cacciatori che hanno effettuato il versamento agli ATC.

**Art. 2 TESSERINO UNICO**

- a. È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale.
- b. Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori iscritti (residenti), ammessi (non residenti in Regione) ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e da quest'ultimi deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.
- c. L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.
- d. Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.
- e. Le Province e gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.
- f. Gli ATC hanno l'obbligo di inserire i dati di abbattimento nella piattaforma informatica entro e non oltre il 30 aprile 2016.

**Art. 3 AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)**

- a. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
- b. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme all'accluso modello, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
- c. L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
- d. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
- e. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
- f. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
  - ATC L'Aquila "01L"
  - ATC Avezzano "02L"
  - ATC Barisciano "03L"
  - ATC Subequano "04L"
  - ATC Sulmona "05L"
  - ATC Roveto-Carseolano "06L"
  - ATC Pescara "07L"
  - ATC Chetino-Lancianese "08L"
  - ATC Vastese "09L"
  - ATC Salinello "10L"
  - ATC Vomano "11L"
- g. L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.
- h. I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2015.



**MODELLO (ex art. 28, co. 16 L.R.10/2004)**

Al PRESIDENTE dell'ATC

.....  
.....  
**OGGETTO:** comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.  
Il/La sottoscritto/a ....., nato/a ....., il .....,  
e residente a ....., in Via ....., n. ...., tel.....,  
e-mail ....., iscritto/a all'ambito territoriale di caccia .....,  
licenza di porto di fucile n. ....;

**COMUNICA**

che usufruirà, previo avviso formalmente recapitato da codesto ATC, di uno/due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati, con l'obbligo di esibire l'autorizzazione dell'ATC su richiesta degli addetti preposti al controllo:

.....  
A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. ATC L'Aquila - giornate .....          | Codice "01L" |
| 2. ATC Avezzano - giornate.....           | Codice "02L" |
| 3. ATC Barisciano - giornate .....        | Codice "03L" |
| 4. ATC subequano - giornate.....          | Codice "04L" |
| 5. ATC Sulmona - giornate.....            | Codice "05L" |
| 6. ATC Roveto-Carseolano - giornate ..... | Codice "06L" |
| 7. ATC Pescara - giornate.....            | Codice "07L" |
| 8. ATC Chetino-Lancianese - giornate..... | Codice "08L" |
| 9. ATC Vastese - giornate.....            | Codice "09L" |
| 10. ATC Salinello - giornate.....         | Codice "10L" |
| 11. ATC Vomano - giornate.....            | Codice "11L" |

data.....

firma .....



**All.to E) PRONTUARIO PERIODI DI CACCIA CALENDARIO VENATORIO 2015/2016**

Specie	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO
- Tortora	02-05-06 <sup>(1)</sup> dal 20	al 30				
Cornacchia grigia	02-05-06 <sup>(1)</sup> dal 20				al 31	
Gazza	02-05-06 <sup>(1)</sup> dal 20				al 31	
Ghiandaia	02-05-06 <sup>(1)</sup> dal 20				al 31	
Merlo		dal 03		al 31		
Quaglia	dal 20	al 31				
Colombaccio		dal 03			al 31	dal 1 al 10 <sup>(2)</sup>
Fagiano	dal 20		al 30	dal 01 <sup>(3)</sup>	al 20 <sup>(3)</sup>	
Starna <sup>(4)</sup>		dal 03 <sup>(4)</sup>	al 30 <sup>(4)</sup>			
Beccaccia <sup>(5)</sup>		dal 03		al 31	dal 02 al 20 <sup>(5)</sup>	
Coturnice <sup>(6)</sup>		dal 03 <sup>(6)</sup>	al 30 <sup>(6)</sup>			
Lepre comune	dal 20			al 13		
Volpe	dal 20			al 31	dal 02 al 31 <sup>(7)</sup>	
Cinghiale		dal 03			al 02 dal 03 al 31 <sup>(8)</sup>	
Cesena						
Tordo bottaccio		dal 03			al 20	
Tordo sassello						
Alzavola Beccaccino Canapiglia Codone Fischione Folaga Frullino Gallinella d'acqua Germano reale Marzaiola Mestolone Moriglione Pavoncella Porciglione		dal 03			al 20	
Allodola		dal 03		al 31		



**NOTE**

(1) Per la caccia in preapertura vigono le prescrizioni indicate dal C.V. Abruzzo 2015/2016. Preapertura vietata nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei *Distretti di Gestione della Coturnice*.

(2) la Regione può autorizzare la caccia al colombaccio dal 1 al 10 febbraio 2016 senza l'ausilio del cane da appostamento fisso o temporaneo, su richiesta delle Province e previa acquisizione del parere ISPRA.

(3) Prelievo consentito nei soli *Distretti di gestione* dove si realizza il monitoraggio delle popolazioni. Nelle Aziende Agri-Turistiche-Venatorie il prelievo del Fagiano è consentito nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

(4) La caccia alla starna è subordinato all'attuazione di interventi di gestione e ai piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia e secondo le modalità definite dal C.V. Abruzzo 2015-2016.

(5) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato B-Caccia alla Beccaccia del C.V. Abruzzo 2015/2016.

(6) Prelievo consentito esclusivamente con le prescrizioni di cui all'Allegato C-Caccia alla Coturnice del C.V. Abruzzo 2015/2016.

(7) dal 2 al 31 gennaio 2016 il prelievo è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita che le Province, sentiti gli ATC, inviano alla Regione entro il 1 dicembre 2015;

(8) Prelievo consentito esclusivamente attraverso la caccia di selezione sperimentale al cinghiale secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 e con le prescrizioni di cui al Capo B) - art. 4 del C.V. Abruzzo 2015/2016.

Dal 21 gennaio 2016 il prelievo venatorio è consentito solo nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, ad eccezione della caccia alla Volpe e al Cinghiale come indicato al punto seguente.

Dal 02 gennaio 2016 l'utilizzo dei cani da seguita è consentito esclusivamente solo per la caccia alla Volpe e al Cinghiale secondo quanto indicato dal C.V. Abruzzo 2015-2016.

Per l'attività venatoria nelle ZPS, nei SIC e nella Zone PATOM si rimanda alle disposizioni del C.V. Abruzzo 2015-2016 All.to A).